

SEZIONE	ESITO	NUMERO	ANNO	MATERIA	PUBBLICAZIONE
PIEMONTE	SENTENZA	217	2015	RESPONSABILITA'	18/12/2015

SENT. N. 217/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Giovanni COPPOLA	Presidente
Dott. Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA	Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **19705**, instaurato con atto di citazione della Procura regionale del 4 marzo 2015, depositato l'11 marzo 2015, nei confronti di

- **DANIELA CECCHETTO**, nata a Chivasso il 16 novembre 1973 (c.f. CCCDNL73S56C665E), residente a Casalborgone (TO), str. Val Caramellini n. 27. Non costituita in giudizio;
- **MASSIMO APRA'**, nato a Torino il 30 maggio 1967 (c.f. PRAMSM 67E30L219A), residente a Collegno (TO), via Vandalino n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Milan (c.f. MLNMRA67C14L219O), presso lo studio del quale è domiciliato in Torino, via Bruno Buozzi n. 3;
- **MARINA MELELLA**, nata a Moncalieri (TO) il 15 marzo 1966 (c.f. MLLMRN66C55F335I) ed ivi residente in via Santa Croce n. 30, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Sarzotti (c.f. SRZBRN63T04L219X) presso lo studio del quale è domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 27;
- **CARLO BOSICA**, nato a Atri (TE) il 11 marzo 1960 (c.f. BSCCRL60C11A488X) e residente a Caluso (TO) via Mattirolo n. 29, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Salvini (c.f. SLVNCL59B17L219K) presso lo studio del quale è elettivamente domiciliato in Torino, via Susa, n. 42.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2015, con l'assistenza del Segretario Sig. Renzo Piasco, il Magistrato relatore, dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale Dott. Piero Carlo Floreani, l'avv. Mauro Milan in rappresentanza e difesa del convenuto Aprà, l'avv. Bruno Sarzotti in rappresentanza e difesa della convenuta Melella, l'avv. Nicola Salvini in rappresentanza e difesa del convenuto Bosica, l'avv. Andrea Gandino che ha depositato atto di intervento in rappresentanza e difesa del Comune di Casalborgone.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Rilevato in

FATTO

Con atto di citazione depositato presso la Sezione giurisdizionale in data 11 marzo 2015 la Procura regionale ha evocato in giudizio la signora **Daniela Cecchetto**, in qualità di Funzionaria responsabile del Servizio finanziario e Tributi dei Comuni di Casalborgone e Monteu da Po

all'epoca dei fatti contestati, il signor **Massimo Aprà**, in qualità di revisore dei conti del Comune di Casalborgone, la signora **Marina Melella**, in qualità di revisore dei conti del Comune di Monteu da Po e il signor **Carlo Bosica**, in qualità di segretario Comunale in entrambi i Comuni sopra indicati nel medesimo periodo, chiedendone la condanna al risarcimento, nella misura complessiva di € 1.073.707,37, di cui euro 750.241,30 a favore del Comune di Casalborgone ed euro € 323.466,07 a favore del Comune di Monteu da Po, quanto alla signora Cecchetto per l'intero importo, a titolo doloso, e quanto ai restanti convenuti, in via sussidiaria, a titolo di culpa grave *in vigilando*, per l'importo di euro 268.426,843 a carico di Carlo Bosica, di euro 187.560,32 a carico di Massimo Aprà e di euro 80.866,52 a carico di Marina Melella, in relazione ad asseriti avvenuti pagamenti di falsi mandati emessi dalla stessa Daniela Cecchetto in qualità di funzionario responsabile del Servizio finanziario di entrambi i comuni, a favore della società S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., per prestazioni asseritamente inesistenti.

Esponde l'Ufficio requirente nell'atto introduttivo del giudizio che il procedimento di cui trattasi ha preso avvio a seguito di distinte denunce di danno erariale presentate dai Sindaci dei Comuni di Casalborgone e di Monteu da Po alla stessa Procura contabile nell'ambito delle quali i predetti amministratori riferivano di avere riscontrato ingenti ammanchi di denaro dalle casse comunali, causati dall'avvenuto pagamento di mandati emessi dal funzionario responsabile del Servizio finanziario di entrambi i comuni, Daniela Cecchetto, a favore della società S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., per prestazioni mai eseguite.

Nell'ambito delle denunce pervenute si dava conto che dalle indagini interne condotte dalle amministrazioni in carica i mandati in questione risultavano: a) per la maggior parte, materialmente sprovvisti dei necessari atti di liquidazione che ne avrebbero correttamente reso esecutivo il pagamento e/o addirittura delle prodromiche determinazioni autorizzative della spesa emanate "a monte" dagli appositi Servizi; b) tutti connessi a fatture della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., documentanti presunti lavori edili mai autorizzati dagli organi comunali preposti e materialmente mai eseguiti da tale società, quindi inesistenti;

Da ciò, il successivo riscontro dell'avvenuto pagamento di tali mandati presso i rispettivi Istituti incaricati del Servizio di tesoreria (C.R. ASTI per Monteu da Po, UNICREDIT per Casalborgone), avrebbe consentito ai Sindaci dei predetti Comuni di individuare indebite fuoriuscite finanziarie, che costituirebbero altrettante componenti di danno erariale.

L'Ufficio requirente deduce quindi di aver conferito, su tali basi, con nota prot. 685 del 10 febbraio 2014, delega alla Guardia di finanza, Tenenza di Chivasso, per l'esecuzione di accertamenti istruttori in ordine alla vicenda e che le risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, anche facendo ricorso agli atti d'indagine del parallelo procedimento penale R.G.N.R. n. 30073/12 aperto, sui medesimi fatti, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, per il delitto di peculato continuato, nei confronti della signora Cecchetto, risultano compendiate nella relazione prot. n. 0255459/14 dell'8 settembre 2014, versata in atti.

A fronte degli accertamenti condotti sarebbe emerso che la Cecchetto, sfruttando l'ampia autonomia e credibilità derivante dal suo ruolo di responsabile del Servizio finanziario e tributi dei due Comuni -Casalborgone e Monteu da Po-, di sua iniziativa: a) avrebbe confezionato, eludendo qualsivoglia obbligo normativo afferente la gestione della spesa pubblica, complessivi 71 falsi mandati di pagamento negli anni dal 2009 al 2012, recanti quali beneficiario la S.P.M. COSTRUZIONI, del Comune di Casalborgone ed altri complessivi 41 falsi mandati di pagamento, negli anni 2011 e 2012, con lo stesso beneficiario del Comune di Monteu da Po; b) avrebbe

consegnato detti mandati ai Tesorieri dei due enti per la relativa estinzione, di fatto materialmente avvenuta mediante la disposizione di vari bonifici bancari su conti correnti della predetta società.

La Procura contabile ha ritenuto integrati profili di responsabilità amministrativa in capo alla signora Cecchetto, a titolo doloso, notificando invito a dedurre con intimazione alla stessa di pagamento della somma di € 750.241,30 a favore del Comune di Casalborgone e di € 323.466,07 al Comune di Monteu da Po. L'invito a fornire deduzioni è stato altresì inviato a Massimo Aprà e Marina Melella, revisori dei conti dei comuni interessati, nonché a Carlo Bosica, segretario comunale di entrambi i comuni, in considerazione della rilevata responsabilità amministrativa sussidiaria correlata ai compiti loro propri; questi ultimi hanno provveduto a replicare con distinti atti difensivi, nei quali hanno sostenuto la loro estraneità ai fatti di causa e dichiarato di essersi attenuti ai compiti loro affidati. Nei confronti del Bosica, che lo ha richiesto, si è altresì svolta l'audizione personale.

La Procura, ritenendo non superati i motivi di addebito contenuti negli atti di invito a dedurre, ha promosso l'azione risarcitoria mirante all'accertamento di responsabilità amministrativa in capo agli attuali convenuti.

Nell'atto introduttivo del giudizio la Procura evidenzia, in relazione alla posizione della signora Cecchetto, che la stessa, quale dipendente comunale del Comune di Casalborgone, inquadrata nella cat. D - posizione economica D 2 - figura apicale nell'area finanziaria, ha ricoperto, nel periodo in questione, le funzioni di responsabile del Servizio economico finanziario e tributi dei comuni di Casalborgone e di Monteu da Po.

Tra le competenze affidate alla Cecchetto nello svolgimento del suo ruolo sarebbero ricompresi *“gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti dalla Giunta”, “la liquidazione di spese regolarmente ordinate”, “la sottoscrizione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e di tutti gli atti rientranti nella propria competenza”, “la gestione del bilancio, il controllo degli equilibri di bilancio, la verifica di regolarità contabile e le attestazioni della copertura finanziaria agli impegni di spesa”*.

Dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza su delega della Procura contabile e dalle parallele indagini degli inquirenti penali, sarebbe stato pienamente accertato che la Cecchetto, dal 2009 al 2012: a) avrebbe sottoscritto e trasmesso all'Istituto incaricato del Servizio tesoreria del comune di Casalborgone Unicredit banca S.p.A. per il pagamento, complessivi n. 71 mandati di pagamento (4 nel 2009, 14 nel 2010, 30 nel 2011 e 23 nel 2012), per un totale di € 750.241,30, a favore di S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. per prestazioni mai eseguite e a fronte di fatture false emesse dalla stessa società beneficiaria. I pagamenti (ed il corrispondente danno erariale per il comune di Casalborgone) risulterebbero così suddivisi per anno:

- anno 2009, € 30.750,00;
- anno 2010, € 155.735,30;
- anno 2011, € 323.963,59
- anno 2012, € 239.792,41;

b) avrebbe predisposto, sottoscritto e trasmesso all'istituto incaricato del Servizio tesoreria del comune di Monteu da Po banca C.R. ASTI per il pagamento, complessivi n. 41 mandati di pagamento (27 nel 2011 e 14 nel 2012), per un totale di € 323.466,07, a favore di S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. per prestazioni mai eseguite e a fronte di fatture false emesse dalla stessa società beneficiaria.

I pagamenti (ed il corrispondente danno erariale per il comune di Monteu da Po) risulterebbero così suddivisi per anno:

- anno 2011, € 155.473,85;
- anno 2012, € 167.992,22.

L'interessata, inoltre, avrebbe costantemente posto in essere condotte volte ad occultare agli organi di vertice dei due enti locali la sua condotta illecita, circostanza che, oltre a confermare il carattere doloso dei fatti causativi di danno qui contestati, consentirebbe di far decorrere la prescrizione dalla data della scoperta del fatto da parte delle Amministrazioni danneggiate.

Deduce ancora la Procura contabile, nello specifico, che nel Comune di Casalborgone: pur essendo un suo previsto adempimento la Cecchetto non avrebbe promosso a tempo debito l'effettuazione delle verifiche straordinarie di cassa, in relazione al passaggio di consegne tra l'ex sindaco Giardino ed il commissario straordinario Terracciano nonché tra quest'ultima e il nuovo sindaco Cavallero; allorquando il Commissario straordinario, a dicembre 2012, ha riscontrato una sproporzione tra l'importo dei mandati emessi nel suo periodo rispetto all'attività svolta, la Cecchetto, alla quale era stato chiesto di fornire l'elenco dei mandati, avrebbe fornito un elenco composto da sette pagine stampate fronte-retro che, dai successivi riscontri condotti dall'amministrazione comunale, sarebbe risultato del tutto falso; non avrebbe mai dato corso alla richiesta rivoltale in data 21 novembre 2012 dal segretario comunale di procedere alla revisione dei residui passivi mediante la verifica delle fatture in sospeso; al fine di rendere meno agevole l'accertamento delle sue condotte illecite, la Cecchetto avrebbe indicato nel programma di contabilità del Comune la denominazione della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. beneficiaria dei mandati, con quattro distinte denominazioni, di poco differenti tra esse (per lo più differenziate da un diverso utilizzo della punteggiatura nella dicitura "S.P.M.") e singolarmente collegate a quattro differenti conti da cui, nei mandati di pagamento, avrebbe indicato al Tesoriere di effettuare i bonifici.

Poco dopo la sospensione cautelare dal servizio, gli amministratori del comune di Casalborgone avrebbero rinvenuto, presso l'Ufficio ragioneria, tre documenti cartacei da lei formati, sottoscritti e timbrati su carta intestata del Comune di Casalborgone (due documenti) e del Comune di Monteu da Po (un documento), comunque tutti attestanti alla Banca Popolare di Novara che i due Comuni avevano predisposto piani di pagamento per complessivi € 80.000,00 in favore della S.P.M. COSTRUZIONI. Tali dichiarazioni, protocollate con indicazioni di protocollo inesistenti, rivelerebbero la finalità di dimostrare alla banca che S.P.M. COSTRUZIONI vantava crediti presso i due comuni in parola, al fine di consentire alla stessa società di ricevere credito dall'istituto; sarebbe inoltre emerso che la Cecchetto ha annullato dalla contabilità finanziaria del Comune n. 7 mandati, per complessivi € 102.478,09, che erano stati comunque già pagati dal Tesoriere alla S.P.M. COSTRUZIONI e che avrebbe, inoltre, creato elementi fittizi nella gestione dei residui, in modo da mantenere man mano un apparente pareggio di bilancio.

Aggiunge l'Ufficio requirente che, nel comune di Monteu da Po, sarebbero emerse significative divergenze tra la documentazione contabile dell'ente, le relative registrazioni e gli elaborati del Servizio tesoreria. Precisamente, l'importo del totale pagato dal Tesoriere nel 2011 e quello desumibile dal programma di contabilità dell'ente non coinciderebbe, e la differenza, pari ad € 69.444,07, risulterebbe essere stata oggetto di artificiosa variazione in contabilità ad opera della stessa Cecchetto successivamente all'invio dei mandati al Tesoriere, allorché la stessa ha variato il nome dei destinatari nelle scritture contabili, procedendo ad emettere ulteriori mandati di pagamento non trasmessi al Tesoriere. La stessa avrebbe altresì variato i dati relativi al bilancio di previsione per l'anno 2012, aumentando il totale di € 60.000,00 nel programma di contabilità, che avrebbe rappresentato il riscontro presso il Tesoriere; le somme oggetto dei mandati falsificati

sarebbero state imputate a interventi e/o capitoli di spesa non pertinenti, con conseguente inquinamento della gestione delle partite di giro.

Nell'atto introduttivo del giudizio si dà atto che nell'ambito delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Torino sui medesimi fatti, la Cecchetto è stata ascoltata in interrogatorio il 28 dicembre 2012, e in tale sede l'indagata avrebbe ammesso la condotta criminosa addebitatale dichiarando:

- di aver agito soltanto per aiutare l'amico Simone Pipino, legale rappresentante della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. in grave difficoltà finanziaria e minacciato dai creditori;

- di aver agito da sola, senza costrizione, e di non aver ricavato nulla personalmente dalla vicenda, in quanto tutto il denaro sottratto alle casse comunali di Casalborgone e di Monteu da Po è confluito nei conti della S.P.M. COSTRUZIONI; da lì è stato utilizzato per pagare i dipendenti e i fornitori della stessa;

- di aver iniziato il suo programma illecito spontaneamente verso la fine del 2010, quando la Tesoreria del Comune di Casalborgone aveva pagato una fattura regolarmente emessa dalla S.P.M. coperta da un mandato irregolare e poi, invece di coprirne l'errato pagamento con un mandato corretto, appositamente emesso, l'avrebbe pagata nuovamente. Da ciò, poiché il titolare della ditta non avrebbe avuto denaro necessario per la refusione dell'indebitito corrispondente al secondo pagamento, sarebbe nata l'idea di emettere un'altra fattura (inerente ad operazioni inesistenti) per sistemare il secondo pagamento, e poi, da quel momento, di ricorrere al sistema dei falsi mandati;

- che il revisore dei conti del comune di Casalborgone Aprà non avrebbe mai effettuato un controllo specifico, essendosi limitato alle verifiche di cassa trimestrali.

Anche il signor Simone Pipino, legale rappresentante di S.P.M. COSTRUZIONI s.r.l., nell'ambito dell'interrogatorio reso in sede penale in data 28 marzo 2014, in qualità di imputato per concorso nel reato di peculato contestato alla Cecchetto, avrebbe sostanzialmente confermato la confessione resa in interrogatorio dalla exfunzionaria comunale, riferendo, in particolare, di aver iniziato a lavorare per il comune di Casalborgone nel 2009 con l'assegnazione della realizzazione delle mense scolastiche nelle scuole elementari, media e materna e avrebbe chiarito che, in tale contesto, nel 2010, a seguito di un errore dalla Tesoreria dell'ente, che aveva pagato due volte una stessa fattura, avrebbe avuto l'inizio dell'emissione di fatture per lavori non effettuati e la disposizione di corrispondenti mandati fittizi da parte di Daniela Cecchetto; di aver comunque utilizzato i soldi indebitamente ottenuti nella sua azienda, per pagare i fornitori, senza alcun guadagno da parte della Cecchetto e che le fatture emesse recanti quale destinatario il comune di Monteu da Po erano tutte riferibili a lavori inesistenti, mentre tra quelle emesse al comune di Casalborgone solo qualcuna riguarda lavori effettivi.

La Cecchetto avrebbe altresì reso piena confessione degli addebiti davanti alla Giunta comunale di Casalborgone. Dopo la perquisizione effettuata il 20 dicembre 2012 dalla Guardia di finanza presso la S.P.M. COSTRUZIONI, la funzionaria non si sarebbe più presentata nel suo ufficio al Comune di Casalborgone, senza addurre giustificazioni di sorta. L'interessata sarebbe stata, tuttavia, comunque convocata in pari data dal sindaco Cavallero e quest'ultimo, ottenutane la presenza nella sala consiliare, le avrebbe richiesto di fornire giustificazioni in ordine a quanto fino a quel momento emerso sugli ammanchi di denaro dalle casse comunali. In tale contesto, l'indagata, dapprima apparsa reticente, indi, posta di fronte all'evidenza dei fatti, avrebbe ammesso davanti all'intera Giunta di aver sottratto dalle casse del comune di Casalborgone il denaro contestatole, al solo fine di aiutare la società S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., versante in gravi difficoltà economiche.

Precisa la Procura contabile che la dichiarazione confessoria della Cecchetto è stata registrata dagli intervenuti amministratori del Comune di Casalborgone in un file audio, la cui trascrizione, depositata presso la Procura della repubblica di Torino, sarebbe stata acquisita all'all. 36 della relazione di polizia giudiziaria dell'8 settembre 2014. Risulterebbe, pertanto, dagli atti di causa una responsabilità amministrativo-contabile imputabile a titolo di dolo a Daniela Cecchetto per gli importi di € 750.241,30 in confronto del Comune di Casalborgone e di € 323.466,07 del Comune di Monteu da Po. Diversamente, l'amministratore e socio della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., beneficiario effettivo delle distrazioni operate dalla Cecchetto in danno dei due comuni - benché concorrente *extraneus* nel reato proprio contestato alla funzionaria comunale -, non potrebbe ritenersi soggetto alla giurisdizione contabile, non risultando sufficiente la semplice percezione di denaro pubblico ad instaurare un rapporto di servizio rilevante *ex artt.* 52 R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 ed 1 legge 14 gennaio 1994 n. 20.

Per quanto attiene ai diversi convenuti, secondo la prospettazione accusatoria, sussisterebbe un profilo di responsabilità sussidiaria *per culpa in vigilando*. La Procura richiama, sul piano del quadro normativo, gli obblighi posti in capo al Revisore dei conti nell'ambito degli enti locali dagli artt. 239, 224, 233 del TUEL.

Sul tali basi normative viene ascritta responsabilità amministrativa nei confronti del convenuto

- Massimo Aprà, che ha rivestito la carica di Revisore dei conti del comune di Casalborgone negli anni 2010 (dall'aprile), 2011 e 2012 (in cui risultano commessi gli illeciti contestati alla Cecchetto), dovendo- secondo la prospettazione accusatoria -ravvisarsi una condotta contraddistinta da grave ed inescusabile negligenza ed imperizia che avrebbe impedito di garantire un controllo adeguato della situazione contabile e finanziaria dell'ente - controllo che, se debitamente svolto, avrebbe sicuramente fatto emergere le illecite distrazioni.

In particolare:

- il dottor Aprà non avrebbe effettuato, come previsto dall'art. 239 T.U.E.L., le verifiche straordinarie di cassa in occasione del passaggio di consegne tra l'exsindaco Giardino ed il Commissario prefettizio Terracciano il 7 ottobre 2011, e tra quest'ultimo e il sindaco Cavallero, né avrebbe comunque sollecitato l'esecuzione di tale incumbente alla Cecchetto, quale responsabile del Servizio, ed al segretario comunale.

La corretta effettuazione di tali verifiche straordinarie - avrebbe, anzitutto, evidenziato un repentino decremento della cassa del comune di Casalborgone, ma soprattutto, avrebbe consentito di far emergere gli illeciti che venivano commessi dalla Cecchetto;

- mancherebbero inoltre agli atti del Comune di Casalborgone tutti i verbali di verifica ordinaria (trimestrale) di cassa per l'annualità 2010 e dei primi tre trimestri del 2011; né risulterebbe che tali verifiche siano mai state effettuate dal revisore Aprà, o non risulterebbe comunque che, se eseguite, non siano mai state messe a disposizione dell'ente.

La corretta esecuzione di tali verifiche ordinarie - considerato che esse comprendono la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e della contabilità dell'Ente e la conciliazione tra i saldi di cassa di fatto e di diritto - avrebbe, anche in questo caso, come per le verifiche straordinarie, consentito di far emergere gli illeciti;

- l'unico verbale di verifica ordinaria del 2011 rinvenuto negli archivi del Comune di Casalborgone ed esibito alla Guardia di Finanza dal sindaco Cavallero sarebbe quello inerente il IV trimestre 2011, redatto dal dr. Aprà in data 30 gennaio 2012. La Procura rileva inoltre che, in tale verbale, il "campionamento" utilizzato per l'effettuazione della verifica di cassa corrisponderebbe, relativamente al controllo delle spese, all'analisi di un solo mandato di pagamento; ciò apparirebbe

poco coerente e rispondente al concetto di utilizzo di “tecniche motivate di campionamento” previste dal testo unico per la corretta esecuzione delle verifiche in parola; analogamente, nei verbali di verifica ordinaria di cassa redatti dall’Aprà relativamente ai primi tre trimestri del 2012, si rileverebbe l’analisi di un solo mandato di pagamento a trimestre, come tecnica di “campionamento” utilizzata dal professionista;

- l’interessato avrebbe ammesso davanti alla Giunta comunale di Casalborgone nella seduta del 27 dicembre 2012, di aver omesso varie verifiche ordinarie e di non aver mai avuto la percezione che la consistenza di cassa stesse diminuendo; ciò si spiegherebbe- secondo la prospettazione accusatoria- proprio con la tecnica di “campionamento” prescelta, oltre che con l’omissione delle verifiche per tutto il 2010 e quasi tutto il 2011;

- risulterebbe altresì la circostanza alquanto singolare che il revisore, dal 30 dicembre 2009, avrebbe tenuto, in qualità di commercialista, le scritture contabili della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., vale a dire della società che è risultata beneficiaria dei falsi mandati di pagamento emessi dalla Cecchetto.

Quanto alla posizione della dott.ssa Marina Melella, che ha rivestito la carica di revisore dei conti del Comune di Monteu da Po negli anni 2011 e 2012 (periodo in cui risultano commessi gli illeciti contestati alla Cecchetto), sarebbe secondo l’Ufficio requirente ravvisabile una condotta contraddistinta da grave ed inescusabile negligenza ed imperizia che avrebbe impedito di garantire un controllo adeguato della situazione contabile e finanziaria dell’Ente – controllo che, se debitamente svolto, avrebbe – secondo la Procura- fatto emergere le illecite distrazioni operate dalla Cecchetto.

Nello specifico:

- non sarebbe stata effettuata, o comunque non risulterebbe agli atti del comune, la verifica straordinaria di cassa che la Melella avrebbe dovuto garantire, insieme con il segretario comunale e con la responsabile del Servizio, al momento del passaggio di consegne tra l’ex sindaco Ghione e il sindaco Gastaldo in data 8 maggio 2012;

- nei verbali delle verifiche trimestrali ordinarie di cassa degli anni 2011 e 2012, il sistema di “campionamento” utilizzato dalla dott. Melella relativamente al controllo delle spese, corrisponderebbe all’analisi di un solo mandato di pagamento, apparendo ciò non rispondente al concetto di utilizzo delle “tecniche motivate di campionamento” previste dal testo unico sugli enti locali;

Quanto alla posizione del dott. Bosica in qualità di segretario comunale di Casalborgone e di Monteu da Po per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 in forza di una apposita convenzione tra i comuni le indagini svolte avrebbero fatto emergere un grave inadempimento dei propri doveri d’ufficio con grave trascuratezza, negligenza e superficialità nello svolgimento dell’incarico

In particolare: l’attività del segretario Bosica sarebbe caratterizzata da generale disinteresse alle dinamiche amministrativo-contabili degli uffici comunali e da una superficialità operativa nel controllo sull’attività degli stessi, nonché dalla totale assenza di qualsivoglia forma di coordinamento; il segretario Bosica avrebbe, inoltre, omesso di promuovere la verifica straordinaria di cassa al comune di Casalborgone, in occasione del passaggio di consegne tra l’ex sindaco Giardino ed il Commissario prefettizio Terracciano, e tra quest’ultimo ed il sindaco Cavallero e non avrebbe comunque sollecitato l’esecuzione di tale incombenza alla Cecchetto, quale responsabile del Servizio, e al revisore dei conti Aprà.

Secondo l’impostazione accusatoria se tali verifiche straordinarie di cassa fossero state regolarmente eseguite per tempo, si sarebbe potuto riscontrare un considerevole repentino

decremento, in soli sette mesi, della cassa del comune di Casalborgone da circa € 150.000,00 al 7 ottobre 2011 a circa € 19.000,00 all'8 maggio 2012 e, conseguentemente, si sarebbero potuti attivare gli approfondimenti del caso che avrebbero portato all'individuazione degli illeciti compiuti o comunque ad evitare che le condotte distrattive della funzionaria potessero proseguire indisturbate; dalle risultanze degli archivi del comune di Monteu da Po sarebbe, altresì, emersa la mancata effettuazione della verifica straordinaria di cassa al momento del passaggio di consegne tra l'ex sindaco Ghion e il sindaco Gastaldo in data 8 maggio 2012; adempimento, questo, che il Bosica, nella qualità di segretario comunale, avrebbe dovuto garantire ex art. 224 del testo unico. Per le ragioni sopra illustrate, secondo la Procura sarebbe possibile ritenere anche a carico di Carlo Bosica una responsabilità sussidiaria per omesso controllo gravemente colposo sull'operato della Cecchetto.

La procura contabile, quindi, modificando parzialmente i criteri di quantificazione ed imputazione dell'elemento oggettivo di danno esposti nell'atto di invito a fornire deduzioni ha ritenuto imputabile:

- a titolo di dolo, l'intero pregiudizio erariale cagionato al comune di Casalborgone, pari ad € 750.241,30, ed al comune di Monteu da Po, pari ad € 323.466,07, a Daniela Cecchetto, per il complessivo ammontare di € 1.073.707,37;

- a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, in capo a Massimo Aprà e Marina Melella, rispettivamente gli importi di € 187.560,32 (pari al 25% del danno asseritamente cagionato al Comune di Casalborgone) e di € 80.866,52 (pari al 25% del danno asseritamente cagionato al Comune di Monteu de Po), nonché a Carlo Bosica, nella qualità di segretario comunale, l'importo complessivo di € 268.426,843 (pari al 25% dell'intero danno contestato ai due comuni).

Con distinte memorie difensive depositate presso la Sezione in data 21 ottobre 2015 si sono costituiti in giudizio il dott. Carlo Bosica, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Nicola Salvini, la dott.ssa Marina Melella, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Bruno Sarzotti e il dott. Massimo Aprà, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Mauro Milan.

Il dott. Aprà ha contestato nel merito la domanda attorea. Ha innanzitutto rilevato il fatto di aver iniziato effettivamente ad operare in qualità di organo di revisione di Casalborgone solo nel corso del mese di luglio 2010 sicchè per il periodo antecedente nulla gli potrebbe essere imputato. Ha riferito di aver avuto problemi nell'acquisizione dei documenti relativi alle verifiche che erano conservati presso gli uffici comunali, ha negato che fossero emersi anomali e sospetti flussi di cassa nel 2009-2011 risultando un andamento altalenante, né che potessero emergere elementi sospetti dalla gestione dei residui, il cui riaccertamento era comunque di competenza dei responsabili dei servizi. Ha evidenziato, inoltre, di aver effettuato tutte le verifiche ordinarie di propria competenza, mentre ha contestato che fosse chiamato ad effettuare la verifica straordinaria di cassa, dovendo semplicemente assistervi. Su tali basi ha dedotto la non rilevabilità, da parte sua, di ciò che stava accadendo in ragione della condotta fraudolenta della sig.ra Cecchetto. Ha inoltre osservato che in alcuni atti di liquidazioni e mandati vi sarebbero incongruenze che farebbero dubitare dell'esatto ammontare degli effettivi crediti spettanti alla ditta S.P.M. Il dott. Aprà ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda e, in via subordinata, comunque la riduzione degli importi contestati.

La dott.ssa Melella nella propria memoria costitutiva ha contestato la fondatezza della richiesta attorea. Innanzitutto ha negato di essere il soggetto competente ad indire la verifica straordinaria di cassa, che a suo avviso dovrebbe essere espletata a cura del Tesoriere non avendo la stessa avuto notizia dell'elezione del nuovo Sindaco. La difesa della dott.ssa Melella ha affermato di avere ininterrottamente effettuato con regolarità, nel periodo dei fatti in contestazione, le verifiche

trimestrali di cassa rilevando di aver sempre effettuato il controllo a sorteggio di almeno un mandato e un ordinativo nel corso del periodo in cui si è svolta l'attività illecita della signora Cecchetto avendo altresì controllato quattro mandati e due ordinativi nel quarto trimestre del 2011. Non potrebbe quindi essere negata l'effettuazione del campionamento previsto dalla norma, sebbene limitato. Ha inoltre precisato che i controlli espletati non avrebbero mai fatto sorgere alcun sospetto e che anche il saldo di cassa non sarebbe risultato anomalo, salvo nell'autunno 2012, ove la stessa non avrebbe mancato di raccomandare un aggiornamento delle riscossioni e dei pagamenti da regolarizzare. Ha contestato inoltre i giudizi valutativi espressi davanti alla Guardia di Finanza dal sindaco dell'epoca Gastaldo in ordine alla circostanza che la sporadica presenza in Comune le impedisse di effettuare correttamente i controlli di propria competenza. Ha affermato, inoltre, che la Procura non avrebbe provato il nesso eziologico tra la condotta contestata e l'evento dannoso. Ha quindi invocato il rigetto della domanda chiedendo, in via subordinata, che venga eventualmente rideterminata la quota di danno contestata (25%) evidenziando gli elementi di differenziazione della propria posizione rispetto a quella del dott. Aprà (destinatario di una contestazione per una quota di danno analoga); a differenza di quest'ultimo che non avrebbe svolto una parte delle verifiche trimestrali la convenuta Melella avrebbe svolto con regolarità tutte le verifiche trimestrali. In via di subordine invoca l'esercizio del potere riduttivo.

Il dott. Carlo Bosica nella comparsa costitutiva ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della citazione per tardivo deposito rispetto ai termini decorrenti dalla notificazione dell'invito a dedurre. Nel merito ha rilevato innanzitutto l'assoluta genericità delle condotte contestate, negando comunque di aver posto in essere un comportamento disinteressato e superficiale nell'adempimento del ruolo di segretario comunale e precisando i limiti temporali del proprio impegno istituzionale, circoscritto a due mezze giornate la settimana a Casalborgone e una mezza giornata a Monteu da Po. Ha inoltre negato che possa allo stesso essere normativamente attribuita la competenza ad indire la verifica straordinaria di cassa, evidenziando che semmai vi sarebbero state negligenze nelle ordinarie verifiche da parte dei revisori dei conti. Ha quindi argomentato in ordine alla ritenuta insussistenza della colpa grave. In via subordinata ha sostenuto una eccessiva e non corretta quantificazione del danno ascritto. Ha inoltre rilevato la presenza di possibili corresponsabili del danno azionato individuandoli nel funzionario prefettizio (già commissario straordinario) Maria Pia Terraciano, nei sindaci sigg. Gastaldo Laura e Cavallero Francesco, nonché nelle tesorerie Unicredit e Cassa di risparmio di Asti e invocato l'autorizzazione alla chiamata in causa dei medesimi.

Il Comune di Casalborgone, con la rappresentanza e difesa dell'avv. Andrea Gandino, ha depositato *in limine* dell'udienza di discussione atto di intervento *ad adiuvandum* con il quale invoca l'accoglimento integrale delle conclusioni formulate dalla Procura regionale nell'atto di citazione.

All'udienza in data 11 novembre 2015 il P.M. ha illustrato i motivi della citazione replicando alle eccezioni e argomentazioni contenute nelle comparse costitutive depositate dai convenuti. Ha concluso chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento nella misura quantificata nell'atto di citazione. L'Avv. Andrea GANDINO ha illustrato l'atto di intervento adesivo alle richieste della Procura Regionale.

L'Avv. Nicola SALVINI per il convenuto Bosica ha esposto le ragioni e le eccezioni di cui alla memoria di costituzione, in particolare l'eccezione preliminare di inammissibilità della citazione per scadenza dei termini. Ha confermato le conclusioni scritte. L'Avv. Bruno SARZOTTI, per la

convenuta Melella e l'Avv. Mauro MILAN per il convenuto Aprà hanno esposto le ragioni e le eccezioni di cui alla memoria di costituzione confermando le conclusioni scritte.

Dopo una breve replica del P.M. e dell'Avv. Nicola SALVINI, il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione ponendo la causa in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Preliminarmente all'esame del merito, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione ex art. 140 c.p.c. (con invio della raccomandata A/R in data 18.5.2015 nell'indirizzo di residenza -risultante da certificato anagrafico- e restituzione della cartolina di ricevimento per compiuta giacenza) e la mancata costituzione in giudizio della convenuta Cecchetto Daniela, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli [articoli 171, comma 3](#) (*ex multis*, Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 180/2015; Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013).

II. Vanno in primo luogo esaminate le questioni pregiudiziali e preliminari poste dalle difese delle parti costituite.

Il convenuto Bosica Carlo ha eccepito l'inammissibilità dell'atto di citazione per tardività poiché, avendo ricevuto la notificazione dell'invito a dedurre il 26.9.2014, l'atto di citazione è stato depositato in data 11.3.2015, ovvero oltre il termine di legge di 120 giorni dalla scadenza per il deposito delle deduzioni difensive.

In ordine al *dies a quo* del predetto termine nel caso di pluralità d'invitati, le Sezioni Riunite, nell'esercizio della loro funzione nomofilattica, hanno affermato, con la sentenza n. 1/2005/QM, recepita dalla successiva giurisprudenza contabile, che gli aspetti strutturali e di garanzia del soggetto sottoposto ad indagini e quelli incidenti sulla completezza della fase istruttoria, possono essere soddisfatti attraverso l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 7, comma 3, del r.d. n. 1038 del 1933, secondo il quale "*quando nello stesso procedimento siano più i convenuti, vale per tutti il termine maggiore*", in quanto norma funzionale all'esigenza di garantire, nell'ipotesi di pluralità di presunti corresponsabili del medesimo danno pubblico, destinatari del medesimo invito a fornire deduzioni, una valutazione unitaria delle varie posizioni.

Nel caso di specie si è indubbiamente al cospetto di un atto di citazione che ha fatto seguito all'emissione non già di inviti a dedurre separati e autonomi in ordine a fattispecie differenziate, ma di un unico invito volto a contestare simultaneamente i distinti profili di responsabilità discendenti dall'unica vicenda dannosa (a titolo doloso per la Cecchetto e a titolo di responsabilità sussidiaria per i restanti convenuti). La data dell'ultima notifica dell'invito a dedurre, destinato a Melella Marina, è individuabile nel 13.10.2014 (come risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata firmata dalla stessa destinataria), con concessione del termine di 30 giorni per la formulazione delle deduzioni. Conseguentemente, il deposito dell'atto di citazione avvenuto in data 11.3.2015 risulta essere intervenuto tempestivamente ovvero entro 120 giorni dalla scadenza del termine concesso per le deduzioni al destinatario dell'ultima notificazione dell'invito a dedurre. L'eccezione d'inammissibilità dell'atto di citazione formulata dal dott. Bosica va pertanto respinta.

III. In secondo luogo deve essere esaminata la richiesta formulata dal Bosica di integrazione del contraddittorio e di chiamata in causa, a titolo di corresponsabilità per il danno erariale contestato, del funzionario prefettizio Maria Pia Terracciano, dei sindaci sigg.ri Gastaldo Laura e Cavallero

Francesco, nonché dei tesorieri dei due comuni ovvero le banche Unicredit s.p.a. e Cassa di Risparmio di Asti s.p.a..

Il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della suddetta istanza.

Va al riguardo rilevato che nel giudizio contabile non ricorre di regola un litisconsorzio necessario tra i soggetti passivi dell'azione di responsabilità, bensì un litisconsorzio facoltativo (artt. 103 e 107 c.p.c.), posto che non può dirsi che la decisione sul merito della causa sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti di quei soggetti che avrebbero concorso alla realizzazione dell'evento dannoso ma che non risultano evocati in giudizio.

Nel caso di specie, dunque, il prospettato concorso colposo dei tesorieri comunali nonché degli amministratori e del funzionario prefettizio nella determinazione del danno non preclude la valutazione della responsabilità degli odierni convenuti, che vengono chiamati a rispondere, secondo le regole proprie della responsabilità amministrativa (vd. l'art. 52, secondo comma, del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) in ragione della parte avuta nel cagionare il danno sul presupposto che il Collegio è comunque chiamato a valutare dalla documentazione di causa ogni eventuale corresponsabilità, in via incidentale e ai fini della posizione degli odierni convenuti e della determinazione dell'addebito a loro carico (ex plurimis, Corte dei conti, I Sez. App., n. 283/2013).

Ciò a prescindere da ogni considerazione sulla compatibilità della chiamata in causa *ex officio* con il disposto del novellato art. 111 della Costituzione; compatibilità che ampia parte della giurisprudenza esclude ritenendo che *"il principio della terzietà del giudice e l'intangibilità delle garanzie della difesa, come riaffermate dal novellato art. 111 Cost., non autorizza, in linea di principio, il giudice contabile, avvalendosi del c.d. potere sindacatorio, a chiamare d'ufficio in causa soggetti che ritenga, anche soltanto in via di mera ipotesi, corresponsabili del danno contabile dedotto in giudizio posto che l'apporto causale di questi ed il grado di colpevolezza della rispettiva condotta possono essere valutati nel processo contabile in via soltanto incidentale ed al solo fine di meglio quantificare la quota di danno ascrivibile effettivamente ai convenuti"* (ex plurimis Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, n. 30/2014; Corte dei conti, Sez. App. Sicilia, n. 170/2014; Corte dei conti, Sez. III Appello n. 16/07, richiamata da Sez. Lombardia n. 170/13; Sez. III centrale, 1° aprile 2003, n. 137/A).

La domanda avanzata dalla difesa del convenuto Bosica va pertanto respinta.

IV. Sempre in via preliminare va verificata l'ammissibilità dell'atto di intervento dispiegato dal Comune di Casalborgone per l'accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla Procura Regionale.

Al riguardo il Collegio osserva che l'intervento di terzi nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti è disciplinato dall'art. 47 R.D. n. 1038/1933 recante *"Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"* che dispone che *"chiunque abbia interesse nella controversia può intervenire in causa con atto notificato alle parti e depositato nella segreteria della sezione"* e che *"l'intervento può essere anche ordinato dalla sezione d'ufficio, o anche su richiesta del procuratore generale o di una delle parti"*.

La giurisprudenza contabile in proposito ha chiarito, per quanto concerne i casi di intervento volontario, che vanno ritenuti generalmente inammissibili sia l'intervento adesivo principale da parte dell'Ente di appartenenza del convenuto (ove si pretenda di escludere una concorrente responsabilità dell'agente) sia l'intervento adesivo autonomo posto che in tali casi si introdurrebbero nel giudizio elementi aggiuntivi ed ampliativi del *thema decidendum* (Corte conti, sez. giur. Lazio, 23.2.2012, n. 235; Corte Conti, sez. giur. Abruzzo, 4.7.2001, n. 121; Corte Conti, Sez. giur. Veneto, 27.12.1999, n. 916; Corte conti, sez. II app., n. 164/1992); va invece ritenuto ammissibile, in presenza di un interesse qualificato e concreto quale quello dell'ente danneggiato, l'intervento adesivo dipendente *ad adiuvandum* dell'azione risarcitoria del P.M. contabile -che

viene qui in rilievo- giacchè esso non mira ad estendere il *thema decidendum* delimitato dall'atto introduttivo del giudizio. (Corte Conti. Sez. giur Sicilia, 6.5.2014, n. 596; Corte Conti. Sez. giur. Campania, 22.10.2010, n. 2047; Corte Conti Lazio, Sez. giur., 25.01.2010, n. 94; Corte Conti, Sez. II app., 14.07.2004, n. 241). In assenza di contestazioni dei convenuti non pare al Collegio revocabile in dubbio la portata dell'atto di intervento adesivo del Comune di Casalborgone posto che lo stesso dichiara espressamente di agire *"in adesione alla domanda attorea spiegata dalla Procura regionale" affidando "all'intervento ex art. 105 c.p.c. la tutela del proprio interesse, insistendo per l'accoglimento integrale delle domanda formulate in atto di citazione in data 4.03.2015..."*. L'atto di intervento del Comune di Casalborgone è da ritenersi quindi ammissibile.

V. Quanto al merito della controversia il Collegio, sulla base delle allegazioni e produzioni delle parti, è chiamato a valutare la fattispecie inerente il contestato danno patrimoniale arrecato ai Comuni di Casalborgone e Monteu da Po, con responsabilità ascritta in via principale dalla Procura contabile alla Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi di entrambi gli enti, Daniela Cecchetto, a titolo di dolo, per sottrazioni di denaro verificatisi mediante emissione e ordine di pagamento di mandati predisposti dalla stessa convenuta per il pagamento di lavori inesistenti a favore della società SPM COSTRUZIONI s.r.l. nonché, in via sussidiaria, ai revisori dei conti e al segretario dei due comuni interessati, per omissione e carenze di controlli che -ove svolti- avrebbero impedito il realizzarsi della condotta appropriativa.

Nella fattispecie la Procura regionale ha agito in via principale per il soddisfacimento della pretesa risarcitoria nei confronti di Daniela Cecchetto, per aver posto materialmente in essere le condotte appropriative di ingenti risorse economiche sottratte alle casse dei due comuni.

La Procura ha allegato e provato mediante produzione documentale la qualifica posseduta dalla dott.ssa Cecchetto, che è stata nominata con provvedimento nr. 3416 del 14 luglio 2009 del Sindaco *pro tempore* Amos Giardino quale Responsabile del Servizio economico finanziario e tributi del Comune di Casalborgone e che successivamente, senza soluzione di continuità, a far data dal 1° gennaio 2010, lo stesso sindaco Giardino ha confermato, con provvedimento nr. 5878 del 31 dicembre 2010; ruolo che la stessa ha continuato a ricoprire durante la gestione commissariale e l'elezione del nuovo Sindaco Francesco Cavallero, nella primavera 2012 sino alla sospensione cautelare disposta il 20 dicembre 2012 (a seguito della scoperta dei fatti illeciti oggetto dell'indagine). In forza dell'incarico conferito e dell'espressa previsione contenuta nei provvedimenti di nomina nel ruolo apicale del Servizio finanziario alla Cecchetto competevano: *"gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, secondo gli obiettivi e le modalità stabiliti dalla Giunta", "la liquidazione di spese regolarmente ordinate", "la sottoscrizione dei mandati di pagamento, delle reversali d'incasso e di tutti gli atti rientranti nella propria competenza"*.

Risulta inoltre che speculare incarico era stato conferito a Cecchetto Daniela presso il Comune di Monteu da Po a seguito della convenzione del 8.4.2010 per la gestione associata del Servizio finanziario e tributi tra il citato ente e il Comune di Casalborgone e di decreto del Sindaco n. 2 dell'8 maggio 2012, a seguito delle elezioni amministrative della primavera 2012: incarico proseguito sino al 28 dicembre 2012, data della sua revoca.

Parimenti risulta essere provato dagli atti delle indagini compiuti, in particolare a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza, che la convenuta ha sottoscritto ed inviato al Tesoriere del Comune di Casalborgone (Unicredit banca S.p.A) complessivi n. 71 mandati di pagamento (4 nel 2009 per € 30.750,00, 14 nel 2010 per € 155.735,30, 30 nel 2011 per € 323.963,59 e 23 nel 2012 per € 239.792,41) per un totale di € 750.241,30, tutti a favore di S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. per prestazioni mai eseguite e a fronte di fatture false emesse dalla stessa società beneficiaria. Inoltre è

risultata la predisposizione e sottoscrizione da parte della Cecchetto, con successivo invio al Tesoriere del Comune di Monteu da Po (Banca C.R. ASTI), di complessivi n. 41 mandati di pagamento (27 nel 2011 per € 155.473,85 e 14 nel 2012 per € 167.992,22.), per un totale di € 323.466,07, sempre a favore di S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l. per prestazioni mai eseguite e a fronte di fatture false emesse dalla stessa società beneficiaria.

Il solido quadro probatorio offerto sin dal deposito della citazione dalla Procura attrice, a sostegno della domanda proposta, risulta essere altresì integrato per effetto del deposito in data 12.10.2015 della sentenza del Tribunale di Torino, sezione del G.I.P., n. 832 del 5-16.6.2015, con la quale l'odierna convenuta, all'esito di giudizio abbreviato, è stata condannata alla pena della reclusione di 5 anni ed al risarcimento dei danni patrimoniali –*“da quantificarsi in separato giudizio”*- provocati al Comune di Casalborgone e Monteu da Po, costituiti parti civili, con liquidazione di una provvisionale di Euro 850.000,00 a favore del primo comune e di Euro 50.000,00 a favore del secondo e con interdizione della stessa in perpetuo dai pubblici uffici.

Con la citata pronuncia, emessa a seguito di rito abbreviato, il Giudice penale ha accertato la responsabilità penale della signora Cecchetto Daniela (giudicata separatamente rispetto al correo Pipino Simone) in relazione a tutti i reati ascritti nell'ambito dei n. 4) capi di imputazione che qui si riportano integralmente risultando peraltro rilevanti –nell'ambito del presente giudizio- le sole condotte criminose di cui ai capi nn. 1 e 2 in quanto coincidenti con i fatti materiali posti a fondamento della pretesa risarcitoria fatta valere dalla Procura contabile in questa sede. La Cecchetto era imputata in sede penale (anche in concorso con il signor Pipino, titolare della SPM Costruzioni s.r.l., beneficiaria degli indebiti pagamenti):

1) *“del reato di cui agli art..110 cpv, 314 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la Cecchetto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Casalborgone, e quindi pubblico ufficiale, che aveva a ragione del suo Ufficio la disponibilità del conto corrente di Tesoreria del Comune acceso presso la Unicredit di Casalborgone, si impossessavano della somma di denaro complessiva di € 750.241,30, in particolare effettuando con la stessa somma pagamenti non dovuti alla ditta SPM Costruzioni s.r.l. di cui il PIPINO era legale rappresentante. In Casalborgone dal 2009 al 2012”*

2) *“del reato di cui agli art..110 cpv, 314 c.p., perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, la Cecchetto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Monteu da Po e, e quindi pubblico ufficiale, che aveva a ragione del suo Ufficio la disponibilità del conto corrente di Tesoreria del Comune acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti in Asti, si impossessavano della somma di denaro complessiva di € 336.249,93, in particolare effettuando con la stessa somma pagamenti non dovuti alla ditta SPM Costruzioni s.r.l. di cui il PIPINO era legale rappresentante. In Monteu da Po dal 2011 al 2012”;*

3) *“del reato di cui all'art. 314 c.p., perché, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Casalborgone, quindi pubblico ufficiale, che aveva a ragione del suo Ufficio la disponibilità del conto corrente di Tesoreria del comune, acceso presso la Unicredit di Casalborgone, si impossessava della somma di euro 2.040,00 destinata al pagamento dell'incarico di collaborazione relativo all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 conferito alla ditta Trisoft Executive Service di Roberto Gallina e C., nonché della somma di euro 485,52 facendo figurare come dovuto oneri previdenziali CDEL su incentivi ICI. In Casalborgone il 15.9.2012;*

4) *“del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314 c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di responsabile del Servizio Finanziario e Tributi del Comune di Casalborgone, e quindi pubblico ufficiale, che aveva a ragione del suo Ufficio la disponibilità delle somme in contanti versate*

dai contribuenti per il servizio della mensa scolastica si impossessava di una somma complessiva di almeno euro 26.683,89 omettendone il versamento sul conto corrente di Tesoreria di pertinenza del Comune. In Casalborgone nel corso dell'anno 2012".

Con riguardo ai capi di imputazione sub. nn.1 e 2, riguardanti le condotte contestate nel presente giudizio dalla Procura contabile, è stata ritenuta pienamente provata la responsabilità penale, ex art. 314 c.p., della Cecchetto, per sottrazione della somma complessiva di € 750.241,30 al Comune di Casalborgone, nonché della somma complessiva di € 336.249,93 al Comune di Monteu da Po, per aver disposto l'esecuzione di pagamenti non dovuti alla ditta SPM Costruzioni s.r.l. di Pipino Simone attraverso l'emissione di mandati di pagamento a favore della predetta società, trasmessi alle rispettive tesorerie degli enti, in relazione a prestazioni mai realizzate; va precisato, con riguardo alla somma complessivamente sottratta dalla convenuta al Comune di Monteu da Po che la differenza risultante tra quanto riportato nel capo di imputazione n. 2 e la somma oggetto di contestazione in questa sede (€ 323.466,07) appare frutto di un corretto scomputo dal totale dei pagamenti effettuati di un ultimo mandato inviato nel dicembre 2012 al Tesoriere del Comune di Monteu da Po il cui pagamento non risulta essere stato perfezionato per l'intervento del Sindaco e del nuovo segretario dott.ssa Anobile (cfr. doc. 1 all. n. 5).

Come si evince dalla stessa lettura della sentenza penale, della commissione degli episodi illeciti dannosi in contestazione risulta piena ammissione da parte della signora Cecchetto e dello stesso Pipino. Nel corso del processo penale la Cecchetto, prima di essere giudicata con rito abbreviato, si è sottoposta ad interrogatorio: dalla sentenza risulta che ***"In ordine ai capi 1) e 2) l'imputata ribadisce nella sostanza, la versione dei fatti già rappresentata al P.M. nel corso delle indagini"***; per quanto concerne i predetti capi nn. 1 e 2 la difesa della signora Cecchetto si è quindi limitata a richiedere una derubricazione ai sensi degli artt. 61 n. 9, 640 c.p. e un contenimento della pena.

Quanto alle attribuzioni correlate alla propria qualifica professionale e alle mansioni nell'esercizio delle quali sono state poste in essere le condotte illecite di cui trattasi la Cecchetto conferma che *"Io, in qualità di Responsabile del servizio finanziario, avevo dei capitoli di spesa a me assegnati, sui quali io potevo provvedere per impegnare delle somme, liquidarle ed emettere il mandato di pagamento, ed infine emettere mandato di pagamento anche per gli uffici che non potevano emettere il mandato di pagamento, e cioè amministrativo e tecnico: i responsabili di questi ultimi uffici potevano seguire tutto l'iter relativo alla spesa per poi dare a me mandato di emettere il mandato di pagamento. In quest'ultimo caso, cioè di spese di uffici diversi dal mio, io citavo la delibera di approvazione del bilancio di previsione, io non avevo l'atto di liquidazione dell'ufficio tecnico che mi autorizzava ad emettere il mandato. Quindi io non mi riportavo ad un atto specifico ma utilizzavo una formula generica"*.

Il Giudice penale afferma, quindi, *"In primo luogo, Cecchetto Daniela risponde dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 314, per essersi impossessata, in concorso con Pipino Simone ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, di euro 750.241,30 appartenenti al Comune di Casalborgone e di euro 336.249,93 appartenenti al Comune di Monteu da Po disponendo di pagamenti non dovuti in favore della S.P.M. Costruzione s.r.l. (fatti avvenuti dal 2009 al 2012).*

Nulla quaestio in ordine alla prova della condotta materiale ascritta all'imputata: *le verifiche contabili effettuate in prima battuta dall'amministrazione comunale e, successivamente dalla Guardia di Finanza su delega del P.M. hanno consentito di appurare – come si è visto- che dal 6/10/2009 al 6/11/2012 la Cecchetto ha emesso 76 mandati di pagamento per conto del Comune di Casalborgone, per oltre euro 810.000; a fronte di 5 mandati regolari (per importi di poco superiori a euro 60.000), ve ne sono 67 sprovvisti dei necessari atti di liquidazione, che hanno arrecato alle casse comunali un danno patrimoniale stimato in euro 750.241,30; analogamente, 40*

mandati disposti negli anni 2011-2012 dalla Cecchetto per conto del Comune di Monteu da Po...sono privi del preventivo e necessario atto autorizzativo dell'amministrazione comunale...

A fronte di un quadro indiziario così solido, tanto la Cecchetto quanto il Pipino, nei rispettivi interrogatori, hanno sostanzialmente ammesso gli addebiti di cui ai capi di imputazione 1 e 2, adducendo - come si è visto- pallide giustificazioni al loro operato nel tentativo di mitigare le rispettive responsabilità". (sent. n. 832/2015, pag. 10 grassetto aggiunto).

In ordine alle modalità di realizzazione delle condotte oggetto dei capi di imputazione nn. 1 e 2 la stessa Cecchetto ha ribadito nel giudizio penale quanto già esposto al P.M. nel corso delle indagini ovvero che *"Tutto è nato perché il primo anno era stata pagata una fattura alla SPM per un lavoro svolto, non con un mandato ma con un "provvisorio", cioè che era stato chiesto alla banca con lettera di pagare una determinata somma. Questa richiesta di provvisorio deve essere regolarizzata con un mandato di pagamento che deve essere concluso ed emesso entro la fine dell'anno. Quando ho provveduto alla emissione del mandato di pagamento la banca non si è accorta che era una regolarizzazione ed ha pagato due volte l'importo della fattura e, a chiusura dell'esercizio finanziario, tale situazione non è emersa. Di lì ci siano resi conto che l'errore non era stato segnalato ed abbiamo continuato ad emettere mandati di pagamento"*.

D'altro canto, già nel corso dell'interrogatorio reso in data 28.12.2012 avanti al P.M. penale Dott.ssa Caputo, l'odierna convenuta (doc. 1 all. 34 prodotto dalla Procura contabile) aveva reso ampia dichiarazione confessoria circa i fatti contestati: *"...Prendo atto delle fonti di prova a mio carico e dichiaro che è vero che io ho girato i soldi che mi vengono contestati alla ditta SPM, l'ho fatto perché ho un rapporto di amicizia con il titolare della ditta che era in grave difficoltà finanziarie. Tutto è cominciato verso la fine del 2010 quando la Tesoreria invece di regolarizzare una carta contabile (doveva cioè emettere un mandato di pagamento per coprire il pagamento di una fattura regolarmente emessa dalla SPM e che era stata pagata senza mandato perché si era ad inizio anno e la contabilità non era ancora stata riaperta) ha nuovamente pagato la fattura. La ditta non era in grado di restituire quei soldi ed allora per sistemare il nuovo pagamento aveva emesso una nuova fattura. Da questo momento è nato il discorso di emettere fatture per operazioni inesistenti, era un'attività che si voleva interrompere al più presto. La ditta era in gravi difficoltà economiche e il sig. PIPINO, che era mio amico, veniva anche minacciato dai suoi creditori. Io sono stata testimone di questi episodi e allora non sapendo come fronteggiare la questione il PIPINO ha avuto l'idea dei pagamenti e io non ho fatto nessuna resistenza per aiutarlo. Io avevo timore di possibili controlli e difatti l'intenzione era quella di smettere al più presto, ma la ditta continuava a non andare bene, le minacce continuavano e c'erano diciannove dipendenti che rischiavano di perdere il posto."*

A conferma della suddetta versione dei fatti si pone altresì quanto dichiarato in interrogatorio da Pipino Simone, in data 28.3.2014 avanti al P.M. penale dott.ssa Caputo (doc.1 all.35 prodotto dalla Procura contabile); quest'ultimo, dopo aver riferito dell'erroneo doppio pagamento di una fattura del 2009 da parte della Tesoreria di Casalborgone e delle difficoltà finanziarie della propria società (S.P.M. s.r.l.), ha dichiarato: *"Così ho chiesto alla CECCHETTO di anticiparmi i soldi dei lavori che avrei dovuto fare per il Comune. Io ero in grossa difficoltà c'erano gli operai da pagare e c'erano dei debitori che mi minacciavano perché non riuscivo a pagarli. Così ho cominciato ad emettere delle fatture per lavori che non avevo fatto e che la CECCHETTO mi pagava. La vicenda è durata due anni e in quel momento non ci sono mai venute in mente le conseguenze che la nostra attività poteva avere sulle collettività di Casalborgone e Monteu da Po"*.

A ciò si aggiungano, tra gli altri numerosi elementi probatori, le risultanze derivanti dalla perquisizione effettuata in data 20.12.2012 presso la sede della S.P.M. Costruzioni s.r.l. e presso l'abitazione del signor Pipino Simone, su delega dello stesso P.M. penale, ove la Guardia di Finanza ha provveduto a sequestrare documentazione contabile e bancaria relativa alla stessa società; in particolare, alla luce della predetta documentazione, è stato appurato che *"gli incassi dei bonifici"*

ricevuti dalla stessa società *“risultano contabilmente coperti da numerose fatture che, emesse a favore dei Comuni in argomento dalla S.P.M. Costruzioni srl per lavori inesistenti, non sono mai state ovviamente consegnate agli enti stessi...Inoltre i bonifici stessi risultano confluiti in quattro distinti conti correnti della S.P.M. Costruzioni srl, dai cui estratti conto acquisiti alle indagini penali è emerso che le uscite corrispondono a movimentazione formalmente attinenti la normale gestione aziendale della SPM Costruzioni srl...Inoltre nell'ambito della predetta perquisizione del 20/12/2012, sono state sequestrate stampe di messaggi vari di posta elettronica rinvenuti nei pc aziendali della S.P.M. Costruzioni ed attinenti a comunicazioni intercorse tra Pipino Simone e una tale “lilli-loti” (ivi ben identificabile in Cecchetto Daniela) da cui si evince un'inequivocabile stretta connessione tra i due soggetti in questione circa la gestione dei rapporti economici tra la società ed i Comuni di Casalborgone e di Monteu da Po, per il tramite proprio di Cecchetto Daniela”* (Annotazione Guardia di Finanza, doc. 1 Procura, punto 1.4.b).

Dalle risultanze dell'indagine è emerso altresì che la signora Cecchetto aveva già reso avanti alla Giunta Comune di Casalborgone dichiarazioni ammissive dei comportamenti tenuti: contestualmente alla perquisizione effettuata in data 20 dicembre 2012 presso la S.P.M. la stessa, che non si era ingiustificatamente presentata presso il suo ufficio presso il Comune di Casalborgone, veniva comunque convocata dalla Giunta Comunale e in tale sede *“dapprima è apparsa reticente a riconoscere il suo coinvolgimento ma, posta di fronte all'evidenza dei fatti, ha ammesso davanti all'intera Giunta comunale di aver sottratto dalle casse dello stesso il denaro contestatole, al solo fine di aiutare la società S.P.M. Costruzioni s.r.l. del suo amico Pipino Simone in grave difficoltà aziendale”* (Annotazione Guardia di Finanza, doc. 1 Procura, punto 1.4.c).

L'intero incontro è stato registrato in un file audio la cui trascrizione costituisce l'allegato 36 all'annotazione stessa (doc. 1 Procura).

I predetti numerosi elementi, unitamente al complesso delle risultanze di causa, consentono di ritenere comprovata la sussistenza di piena efficacia causale tra la condotta della signora Cecchetto e il danno prodottosi agli enti locali avendo la stessa ammesso di aver personalmente predisposto e compilato i mandati di pagamento per lo più in assenza degli atti di liquidazione e comunque dei necessari documenti giustificativi della spesa ed aver quindi richiesto ed ottenuto dagli istituti tesorieri di Casalborgone e di Monteu da Po il pagamento indebito delle somme, successivamente quantificate, all'esito delle indagini, in € 750.241,30 ed € 323.466,07 (pari al totale dei mandati effettivamente pagati, posto che un ultimo mandato inviato nel dicembre 2012 al Tesoriere del Comune di Monteu da Po non veniva corrisposto) a favore della S.P.M. s.r.l. di Pipino Simone.

Quanto all'elemento soggettivo è del tutto palese che la stessa abbia agito dolosamente avendo posto in essere le condotte causative del danno con coscienza e volontà, come del resto ammesso in sede di interrogatorio.

Le numerose e univoche risultanze versate nel presente giudizio, in primo luogo all'esito dell'attività delegata alla Guardia di Finanza, consentono quindi di ritenere pienamente provata la responsabilità amministrativa-contabile della sig.ra Cecchetto per aver emesso i mandati dettagliatamente elencati agli allegati della annotazione in data 4.9.2014 della Guardia di Finanza, Tenenza di Chivasso, inviata con nota prot. n. 0255459/14 del 8.9.2014, concernenti il pagamento a favore della S.P.M. Costruzione s.r.l. di corrispettivi per prestazioni non realizzate e comunque in assenza di atti giustificativi del relativo esborso.

La Cecchetto deve dunque essere condannata in via principale al risarcimento dei danni, per l'intero importo oggetto di contestazione da parte della Procura contabile, oltre accessori e spese di giustizia.

VI. Il Collegio è chiamato ora all'esame della posizione degli altri convenuti, evocati in giudizio dalla Procura contabile a titolo di responsabilità sussidiaria per omesso controllo sull'operato della signora Cecchetto.

La Sezione condivide, in via di principio, quanto al titolo della responsabilità in contestazione, l'orientamento giurisprudenziale sancito dalla pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, n. 4 del 19 gennaio 1999, che effettuando un'accurata ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, hanno enucleato principi che hanno determinato l'individuazione della responsabilità amministrativa c.d. "sussidiaria" nell'ipotesi di concorso nella produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose: orientamento confermato dalla successiva giurisprudenza contabile (*ex plurimis* Corte dei conti Sez. T.A.A. sede di Trento n.1 del 23 gennaio 2013; Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana n. 187/2015; Corte dei conti, I Sez. App., n. 283/2013).

In particolare essa corrisponde all'esigenza di *"una graduazione progressiva della azione satisfattiva dell'erario anche per meglio raggiungere quelle finalità superiori, connesse con il perseguimento delle responsabilità (art. 97 Cost.)"* (sent. n.4 del 19 gennaio 1999). In tale circostanza le Sezioni Riunite hanno indicato che, fermo rimanendo il principio che ciascuno dei corresponsabili debba essere condannato per la parte che ha preso nella causazione del danno, quello che sancisce la solidarietà nell'obbligazione risarcitoria è la circostanza che i convenuti abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo (in seguito *ex plurimis* Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana n. 187/2015). Diversamente, secondo i principi da ultimo codificati nell'art.1, commi 1 *quater* e 1 *quinquies* della legge n. 20/94, come modificata dalla legge n.639/96, nell'ipotesi di concorso nella produzione dell'evento dannoso di condotte dolose e condotte colpose, è necessario tenere distinta la responsabilità di chi abbia agito con dolo o abbia conseguito un illecito arricchimento da quella di chi abbia invece tenuto un comportamento caratterizzato da colpa grave, il che *"comporta la necessità di assegnare al primo soggetto un ruolo ed una posizione prioritari nella individuazione delle obbligazioni, da porre a carico di ciascuno, e della loro misura"*.

Pertanto, le Sezioni Riunite hanno risolto la questione di massima enunciando il principio che *"nel caso di danno erariale prodotto da più soggetti in concorso tra di loro, la responsabilità di chi ha agito con dolo o ha conseguito un illecito arricchimento è principale, mentre la responsabilità di coloro che hanno agito con colpa grave è sussidiaria: tali responsabilità vanno perseguite secondo un ordine di escussione per cui la sentenza di condanna deve essere eseguita prima nei confronti del debitore principale e, poi, solo in caso di mancata realizzazione del credito erariale, nei confronti del debitore sussidiario nei limiti della somma al pagamento della quale questi è stato condannato"* (Corte dei conti, SS.RR., n. 4 del 19 gennaio 1999).

VI. a) Con riguardo alla contestazioni mosse nei confronti dei convenuti il Collegio osserva partitamente quanto segue. Quanto alla posizione del revisore dei conti del Comune di Casalborgone, Massimo Aprà, la Procura contabile ne ha chiesto la condanna in via sussidiaria per condotta omissiva consistente- secondo la prospettazione accusatoria- nel non aver disposto l'effettuazione delle verifiche straordinarie di cassa in occasione del passaggio di consegne tra l'ex sindaco Giardino ed il Commissario prefettizio Terracciano il 7 ottobre 2011 e tra quest'ultimo e il Sindaco Cavallero, nonché per non aver sollecitato tale incumbente. Secondo la prospettazione accusatoria, inoltre, *"mancano agli atti del comune di Casalborgone tutti i verbali di verifica ordinaria (trimestrale) di cassa per l'annualità 2010 e dei primi tre trimestri del 2011, né risulta che tali verifiche siano mai state effettuate dal revisore Aprà, o non risulta comunque che, se eseguite, siano mai state messe a disposizione dell'ente"*.

Per quanto concerne i verbali di verifica trimestrale successivi la Procura contabile evidenzia un inadeguato criterio di campionamento utilizzato per l'effettuazione della verifica di cassa, relativamente al controllo delle spese, in quanto lo stesso sarebbe limitato all'analisi di un solo mandato di pagamento.

L'Ufficio requirente evidenzia altresì la circostanza, ritenuta nella fattispecie alquanto "singolare", che il revisore Aprà, dal 30 dicembre 2009, avrebbe tenuto, in qualità di commercialista, le scritture contabili della S.P.M. COSTRUZIONI S.r.l., vale a dire della stessa società che è risultata beneficiaria dei falsi mandati di pagamento emessi dalla Cecchetto.

La difesa del convenuto ha dedotto, con riguardo a tale ultimo rilievo, che "come illustrato nella memoria indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino" egli "ebbe modo di intrattenere un rapporto professionale con la S.P.M. per il breve periodo intercorrente tra il mese di giugno 2009 e il mese di aprile 2010 interrotto in occasione della redazione del bilancio per l'anno 2009, a causa di dissidi che determinarono il venir meno del rapporto fiduciario tra le parti...l'odierno esponente ha preso conoscenza dei fatti inerenti la condotta della Signora Daniela Cecchetto solo attraverso i mezzi stampa che avevano avanzato l'ipotesi di una collusione tra la responsabile del settore amministrativo finanziario del Comune di Casalborgone, la S.P.M. e lo stesso Dott. Massimo Aprà quale revisore unico dell'amministrazione locale danneggiata".

Nel merito la difesa del convenuto fa rilevare di aver provveduto allo svolgimento di tutte le verifiche trimestrali nel rispetto delle scadenze mentre le mancate verifiche straordinarie sarebbero state erroneamente imputate all'odierno esponente, in difformità con quanto dettato dall'art. 224 T.U.E.L.

Aggiunge altresì che, in relazione alla contestata carenza di controlli degli asseriti anomali flussi di cassa per gli anni 2010, 2011 e 2012 che avrebbero dovuto generare sospetti e stimolare le conseguenti attività di verifica, le stesse non sarebbero sussistenti in quanto la cassa avrebbe avuto andamento altalenante negli anni, così come la situazione dei residui passivi. La situazione finanziaria sarebbe quindi apparsa sempre in equilibrio. Il convenuto contesta infine la quantificazione del danno contestatogli.

Quanto alla posizione dell'Aprà il Collegio reputa integrati i presupposti della responsabilità amministrativa, nei limiti di quanto di seguito precisato.

Osserva preliminarmente il Collegio che, anche nel giudizio di responsabilità amministrativa trova applicazione, pur con i necessari adattamenti, l'art. 40, comma 2 c.p., ai sensi del quale "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" (Corte dei conti, [Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 200 del 1 ottobre 2009](#); Corte di cassazione, n. 7531 del 27.03.2009).

Per effetto di tale disposizione, in ipotesi di contestata responsabilità omissiva il giudice è chiamato ad accertare, non solo sul piano materiale-fenomenico, se l'inazione di un soggetto si pone tra gli antecedenti causali di un determinato evento (cd. causalità materiale), ma deve ancor prima accertare che quest'ultimo avesse l'obbligo giuridico di impedirlo (cd. causalità giuridica). Nel giudizio di responsabilità amministrativa ciò implica la necessità di individuare l'obbligo di servizio incombente sul convenuto che, se assolto, avrebbe potuto impedire la lesione del patrimonio erariale.

Al fine di accertare la sussistenza di responsabilità omissive in capo ai convenuti chiamati a rispondere a titolo di responsabilità sussidiaria è quindi d'uopo rammentare il quadro normativo che definisce l'ambito delle attività di controllo e vigilanza attribuite al revisore dei conti dell'ente locale.

Ai sensi dell'art. 234 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la revisione economico-finanziaria nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti – come nella specie- è affidata ad un revisore dei conti unico mentre, in forza dell'art. 239 del medesimo decreto, tra gli altri compiti, il Revisore dei conti è chiamato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente locale, relativamente, tra l'altro, all'acquisizione delle entrate, alla effettuazione delle spese, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. Precisa la disposizione che tali funzioni possono essere svolte anche con tecniche motivate di campionamento. Sul revisore dei conti grava inoltre, per legge, una necessaria verifica di cassa di natura ordinaria da svolgersi, regolarmente, con periodicità trimestrale: ai sensi dell'art. 223, infatti, *“L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui all'articolo 233.”*

In occasione del passaggio di consegne del vertice dell'ente, si provvede ad una verifica straordinaria di cassa, alla quale deve intervenire anche il revisore dei conti, oltre che il segretario comunale e il responsabile del Servizio Economico Finanziario (art. 224 T.U.E.L.).

Nel dettaglio, le verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie, comprendono – per quanto qui interessa - la verifica della regolare tenuta delle scritture contabili e della contabilità dell'Ente, la verifica della regolarità della gestione del Servizio di Tesoreria e la conciliazione tra i saldi di cassa di fatto e di diritto.

La verifica di cassa deve essere inoltre accompagnata dall'esame – anche secondo tecniche motivate di campionamento - degli ordinativi di incasso e di pagamento e della relativa documentazione, con il controllo che gli stessi rechino la presenza di tutti gli elementi necessari previsti dalla legge. Inoltre la verifica deve essere effettuata nei confronti di tutti gli agenti contabili dell'ente.

Dal suddetto controllo l'organo di revisione può dunque trarre una serie di dati fondamentali per il riscontro di cassa dell'ente e condurre altresì verifiche sugli ordinativi di incasso e pagamento, verificando la completezza dei dati e la loro regolarità, onde desumere elementi da cui trarre anche elementi in ordine al corretto funzionamento del servizio finanziario.

Nell'ambito del Comune di Casalborgone l'incarico di revisore dei conti in carico negli anni 2010, 2011 e 2012 risulta pacificamente essere stato assegnato al Dott. Massimo Aprà con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 12 aprile 2010 ed avviato a partire dal luglio 2010.

Per quanto affermato dallo stesso Aprà nel corso delle dichiarazioni rese in data 27 dicembre 2012 innanzi ai rappresentanti dell'amministrazione, proprio nella fase (2009-2010) in cui lo stesso prestava la propria opera quale professionista commercialista a favore della S.P.M. di Pipino Simone quest'ultimo lo poneva in contatto con la signora Cecchetto per presentare la propria candidatura quale revisore contabile dell'ente: le circostanze che hanno condotto alla nomina sono descritte dallo stesso Aprà *“...in realtaaa...è successo...cioè io sono diventato Revisore del Comune di Casalborgone perché...Pipino mi aveva telefonato un giorno dicendomi “al Comune di Casalborgone potrebbe servire un Revisore dei Conti se vuoi mandare una lettera per rappresentare la tua candidatura mandala a questa signora qua che è la signora Cecchetto”; “...io l'ho mandata e dopo di che mi hanno comunicato che mi hanno nominato revisore dei conti...”* (dichiarazioni la cui registrazione è stata trascritta e versata agli atti dalla Procura contabile al doc. 1 all. n.38).

Ciò premesso in ordine al singolare – alla luce di quanto in seguito accertato- canale attraverso il quale si è instaurata la relazione tra l'amministrazione e il professionista, quanto al merito dell'attività posta in essere nell'esercizio delle funzioni affidategli, nella fattispecie emerge dagli atti di causa la mancanza agli atti del Comune di Casalborgone di tutti i verbali di verifica ordinaria (trimestrale) di cassa per l'annualità 2010 e dei primi tre trimestri del 2011; né risulta in altro modo che tali verifiche siano mai

state effettuate dal revisore Aprà che, costituendosi nel presente giudizio, si è limitato ad allegarne l'esistenza senza peraltro fornirne la prova.

L'interessato ha del resto ammesso davanti alla Giunta comunale di Casalborgone nella seduta del 27 dicembre 2012 (delle dichiarazioni confessorie vi è specifica registrazione audio, con trascrizione versata agli atti di questo procedimento -cfr. doc. 1 all. 38 della relazione della Guardia di Finanza) di aver omesso vari controlli da svolgersi nel corso delle verifiche ordinarie ed ha riferito di non aver mai avuto la percezione che la consistenza di cassa stesse diminuendo. In tale occasione il dott. Aprà ha altresì dichiarato di non aver mai approfondito il dettaglio dei mandati di pagamento, ritenendo che gli stessi fossero già vagliati "a monte" dalla Cecchetto, circostanza che è stata, in effetti, confermata dalla stessa funzionaria: nel corso dell'audizione il revisore ha affermato che "...il controllo del mandato...sinceramente non...era un controllo che ritenevo il fatto di dover effettuare poi...". Alla domanda "perché non riteneva di non dover fare il controllo del mandato?" lo stesso rispondeva che "Eh ero già convinto che fosse controllato a monte ...dal Responsabile Amministrativo e da qualche altro or...all'interno del Comune...il Segretario Comunale" (doc. 1 all. n.38).

Il non avere effettuato le verifiche trimestrali di cassa, che costituiscono per il Revisore contabile un obbligo ineludibile, per un periodo di tempo che abbraccia il secondo semestre 2010 ed i primi nove mesi del 2011 ed il non avere compiuto, di conseguenza, i controlli, sia pure a campione, che ordinariamente vengono effettuati nel corso della verifica trimestrale di cassa sui titoli di spesa costituisce, ad avviso del Collegio, comportamento che appare connotato da specifici elementi di gravità anche a fronte delle modalità di consumazione della condotta illecita da parte della Cecchetto. Come accertato dalla Guardia di Finanza nel corso dell'attività delegata la materiale creazione ed emissione di ben 71 mandati di pagamento (di cui 48 antecedenti al 2012) da parte della Cecchetto per asseriti pagamenti da effettuarsi a favore della medesima ditta S.P.M. è avvenuta in palese ed evidente spregio della corretta procedura di spesa e in marciana violazione delle disposizioni che la disciplinano, con rilevata assenza delle stesse fatture di cui si disponeva il pagamento nonché, nella più parte dei casi, degli atti di liquidazione e di autorizzazione della spesa: in relazione ai predetti mandati "non sono state rinvenute in Comune né le autorizzazioni di pagamento previste "a monte" (consistenti negli atti di liquidazione emessi a cura del servizio disponente dell'Ente) né, per la gran parte di essi, i prodromici impegni di spesa rappresentati dalle "Determinazioni" (cfr. Annotazione Guardia di Finanza doc. 1, punto 4.1.b); nell'ambito di mandati sono stati riscontrati, all'esito degli accertamenti condotti dall'amministrazione e dalla Guardia di Finanza, indicazione di dati palesemente erronei e riferimenti ad atti inesistenti:" - quasi tutti i provvedimenti esecutivi (Atti di liquidazione) che vi trovavano indicazione o non sono reali o comunque sono attinenti ad altro. Inoltre, in molti di essi non è addirittura indicato un vero e proprio provvedimento esecutivo di riferimento, essendovi invece il rimando ad atti di natura non propriamente esecutiva quali Delibere consiliari o Determinazioni dell'ufficio Tecnico;- le fatture emesse dalla SPM COSTRUZIONI s.r.l. a favore del Comune di Casalborgone, di cui sono indicati gli estremi nei mandati, non trovano alcun riscontro nella contabilità dell'Ente ciò appare del tutto artatamente logico, dal momento che le stesse documentano lavori mai autorizzati e quindi mai effettuati; - le somme oggetto di molti mandati in argomento trovano in essi imputazione a non pertinenti linee di intervento economico e/o capitoli di spesa; - alcuni mandati risultano doppi" (cfr. Annotazione Guardia di Finanza doc. 1, punto 4.1.b).

A fronte di tali evidenze ne emerge, in una valutazione *ex ante* della responsabilità omissiva, la possibile rilevabilità, con elevato grado di probabilità, anche in relazione agli ingenti importi dei mandati di cui trattasi, delle predette evidenti anomalie laddove fossero state effettuate le prescritte verifiche trimestrali di cassa con connesso esame a campione di atti contabili in ottemperanza al disposto degli artt. 223 e 239 T.U.E.L.

Tenuto conto dell'entità considerevolissima degli esborsi conseguenti ai mandati di cui trattasi (euro 323.963,59 soltanto nel 2011) nell'ambito di un Comune di piccola-media dimensione quale Casalborgone e dell'unica società (SPM) beneficiaria nei numerosi mandati (seppur con minime variazioni nell'indicazione della stessa), qualora il convenuto avesse tenuto una condotta improntata alla diligenza professionale che si ci attende da un revisore dei conti e conforme agli obblighi normativamente previsti, sarebbe stato verosimilmente nella condizione di intercettare l'abnorme anomalia verificatasi nelle procedura di spesa dell'ente laddove, invece, l'omissione ingiustificata delle prescritte verifiche ordinarie di cassa non consente al Collegio di valutare con logica assolutoria il comportamento tenuto dal Revisore dalla data della nomina al 30 settembre 2011.

Infatti, l'omissione integrale dei prescritti controlli, con particolare riferimento alle prescritte verifiche di cassa trimestrali, da parte del dott. Aprà ha con tutta evidenza impedito di conoscere anche semplicemente l'andamento, trimestre per trimestre, della situazione di cassa del Comune e quindi di avere contezza della situazione finanziaria dell'ente e delle possibili oscillazioni delle relative disponibilità; ha inoltre determinato la totale mancanza della benchè minima verifica sugli ordinativi di incasso e pagamento concedendo per tale via alla sig.ra Cecchetto di agire del tutto indisturbata, potendo la stessa contare, per un prolungato periodo, sul fatto che il revisore non procedesse alle necessarie verifiche ordinarie né tantomeno dei mandati di pagamento, attraverso la fittizia formazione dei quali la stessa Cecchetto perpetrava il proprio disegno criminoso causando la fuoriuscita di un enorme flusso di denaro dalle casse dello stesso ente.

Si aggiunga che le predette omissioni sono intervenute in una fase ancora iniziale del compimento delle condotte illecite della sig.ra Cecchetto ossia allorché un adeguato sistema di controllo concretamente attivato dal revisore avrebbe potuto impedire il perpetuarsi del comportamento criminoso, protrattosi per oltre tre anni e dal quale è scaturito l'ingentissimo danno per l'amministrazione comunale.

La sostanziale assenza di efficaci e puntuali verifiche da parte del revisore Aprà nei periodi sopra indicati, per quanto emerso dagli atti di causa, ha invece rafforzato ulteriormente i propositi criminosi della Cecchetto, ben consapevole di potersi muovere in un contesto di sostanziale assenza di controlli sul proprio operato. In tal senso la stessa Cecchetto ha espressamente confermato, nel corso dell'audizione avanti all'amministrazione in data 20 dicembre 2012, l'inesistenza di specifici controlli sui mandati (doc. 1 all. 36).

La condotta serbata dall'Aprà, nel periodo predetto, appare quindi al Collegio indubitabilmente contraddistinta da grave ed inescusabile negligenza e imperizia, integrando pienamente l'elemento soggettivo della colpa grave. Tale comportamento omissivo denota infatti l'inosservanza del minimo di diligenza richiesto ad un revisore dei conti professionale, trattandosi di un completo inadempimento ad un preciso obbligo di legge del tutto ingiustificato ed inescusabile; tale condotta appare quindi deviare palesemente dal comportamento che lo stesso avrebbe dovuto tenere nell'esercizio dei compiti affidati ed *ex lege* disciplinati, avendo mostrato con ciò massima trascuratezza e inescusabile superficialità nell'assolvimento dei doveri correlati al ruolo di revisore dei conti.

Ne consegue che, con riguardo a tale profilo, in relazione alle descritte omissioni delle verifiche trimestrali di cassa e degli adempimenti di cui all'art. 239 TUEL, va riconosciuta la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativa in capo al convenuto Aprà nella misura che si andrà nel prosieguo a dettagliare.

Il Collegio reputa che anche per la fase successiva al terzo trimestre del 2011 (allorché vi è prova delle verifiche trimestrali di cassa effettuate) dal comportamento del dott. Aprà risultante dai verbali in atti

emerge un significativo scostamento dalla condotta che sarebbe stato lecito aspettarsi da un revisore dei conti qualificato, esercente altresì la professione di dottore commercialista.

Non è infatti revocabile in dubbio, alla luce della lettera della disposizione dell'art. 239 T.U.E.L., che sussista, per il revisore dei conti degli enti locali, l'obbligo di anteporre all'attività di verifica da condursi sugli atti relativi alla gestione finanziaria dell'ente una specifica motivazione in ordine alle tecniche utilizzate per l'eventuale "campionamento" dei provvedimenti da selezionare. Vi è quindi senza dubbio margine di discrezionalità in capo al revisore nell'individuazione del campionamento ma lo stesso deve essere comunque determinato sulla base di parametri comunque rappresentativi sul piano statistico in relazione al complesso dei dati a disposizione e potenzialmente idoneo ad intercettare e verificare gli atti maggiormente soggetti a rischio di errori, anomalie o abusi.

In tal senso la giurisprudenza contabile ha avuto modo di chiarire che *"il compito del revisore non poteva limitarsi all'ordinario controllo di concordanza della cassa con il saldo risultante dalle scritture contabili, ovvero nel controllo a campione, ma doveva estendersi ad una più penetrante vigilanza sulla gestione..."* (Corte dei conti, Sez. I App. n. 283/2013). Come rilevato dalla Procura contabile, nel caso di specie invece, la selezione di mandati di pagamento da sottoporre a verifica nel corso delle verifiche trimestrali di cassa non risulta dal predetto revisore effettuata secondo una *"motivata tecnica di campionamento"* della quale venga dato atto nei medesimi verbali o in altro atto. In assenza di indicazione da parte del revisore circa la tecnica prescelta e le sue ragioni- da *"motivarsi"* in relazione alle peculiarità delle situazioni concrete rilevate nel singolo ente locale anche alla luce di diversi indici o verifiche incrociate eventualmente attivate dallo stesso revisore-, la selezione di un unico mandato di pagamento a trimestre da sottoporre a verifica non può ritenersi coerente e rispondente al criterio normativamente individuato.

Il ricorso a tecniche di campionamento, oltre ad essere necessariamente *"motivato"* dal revisore, deve infatti, comunque, garantire il corretto assolvimento alle funzioni di *"vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità"*, assegnate allo stesso dall'art. 239 TUEL.

Ciò posto in linea generale, alla luce delle concrete modalità di effettuazione delle verifiche trimestrali di cassa condotte dal revisore Aprà a partire dall'ultimo trimestre 2011 e degli ulteriori controlli attivati in tali occasioni (oltre a quello censurabile sui mandati di pagamento), deve ritenersi, ad avviso del Collegio, che il suddetto scostamento, tenuto conto dell'intensità della riscontrata colpa, non sia tuttavia trasmodato nell'assoluta gravità, tale da fondare l'accertamento di responsabilità amministrativa.

Da tali verbali emerge infatti che il dott. Aprà abbia verificato la consistenza del saldo di cassa della tesoreria, acquisendo i dati degli incassi e dei pagamenti. Si aggiunga, inoltre, che dalle risultanze di cassa dell'ultimo trimestre 2011 sino alla verifica effettuata il 15.7.2012 la situazione di cassa appariva sì altalenante ma senza evidenziare dati allarmanti, risultando in netto aumento nel secondo semestre 2012, essendo giunta al livello di € 328.647,00 rispetto ai 33.008,61 del trimestre precedente.

La drastica riduzione della cassa nel III trimestre del 2012, giunta ad Euro - 4.783,02, è stata registrata al 15.11.2012, quando ormai la nuova amministrazione comunale aveva già avviato gli accertamenti necessari a risalire alle cause della situazione finanziaria del Comune, anche grazie al nuovo segretario comunale, dott.ssa Anobile, che aveva diligentemente attivato puntuali controlli e seguito l'effettuazione della verifica straordinaria di cassa che fu condotta proprio pochi giorni dopo, in data 6.12.2012.

Analoghe considerazioni possono estendersi alla valutazione della relazione depositata in data 28 agosto 2012 dallo stesso revisore Aprà, su richiesta dell'Amministrazione; la stessa non fa che confermare la colpevole imperizia e superficialità nell'analisi della situazione finanziaria dell'ente - risultata di lì a poco disastrosa alla luce degli ulteriori approfondimenti attivati direttamente dai solerti nuovi amministratori e dal rinnovato segretario comunale - ma non correlabile, in termini causali, con il determinarsi del grave danno derivante dalla condotta appropriativa della signora Cecchetto, già per la più parte consumatosi in pregiudizio dell'ente.

Innanzi a tale comportamento dell'Aprà, certamente caratterizzato da un insufficiente livello di approfondimento della situazione dei pagamenti all'interno dell'ente- limitato a verifiche minimali ed eminentemente formali-, dovendo peraltro tenersi conto della complessiva situazione finanziaria del Comune risultante dai dati contabili disponibili nei periodi oggetto dei controlli e dagli ulteriori elementi connotanti la peculiarità della fattispecie (in particolare la condotta della Cecchetto, caratterizzata da straordinaria intensità criminosa), non paiono peraltro al Collegio emergere con assoluta nettezza ed univocità elementi tali da consentire di ritenere - per i periodi in cui le verifiche trimestrali risultano comunque effettuate- oltrepassata la soglia di gravità della colpa richiesta ai fini dell'accertamento di responsabilità amministrativa.

Si aggiunga, con specifico riferimento all'ulteriore contestazione mossa dalla Procura contabile all'Aprà e con riguardo alla responsabilità conseguente alla mancata effettuazione della verifica straordinaria di cassa che, per quanto espressamente dettato dalla norma di riferimento (art. 224 T.U.E.L.), non può ritenersi attribuito - tantomeno in via esclusiva - allo stesso revisore l'obbligo di promuovere la verifica straordinaria, alla quale egli è meramente chiamato a prendere parte e, auspicabilmente, a sollecitare.

Il Collegio reputa pertanto integrati i profili di responsabilità amministrativa in via sussidiaria, connotata da colpa grave, in capo al convenuto Aprà, per omissione dei prescritti controlli in relazione ai danni cagionati al Comune di Casalborgone per il periodo successivo all'avvio della propria attività di revisione (luglio 2010) in cui non risulta provato l'assolvimento all'obbligo ex art. 223 TUEL di effettuazione delle verifiche trimestrali di cassa (fino al III° trimestre 2011) e del corretto assolvimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'art. 239 TUEL.

In ragione di quanto detto, alla luce dei mandati di cui si è riscontrato il pagamento limitatamente al predetto periodo, il danno arrecato all'ente locale è commisurabile ad Euro 274.481,00 (€ 66.319,10 per il 2010 ed € 208.161,90 per il 2011).

Non possono trovare accoglimento in punto di quantificazione del danno le argomentazioni addotte dalla difesa di Aprà in relazione alla circostanza che la SPM vanterebbe crediti superiori a quelli effettivamente pagati; crediti che - secondo la prospettazione difensiva- ammonterebbero ad euro 188.096,80 (da portare quindi in detrazione ai complessivi 750.241,30). Di tali presunti crediti la parte convenuta non fornisce infatti la necessaria prova limitandosi a produrre alcune determinazioni dell'Ufficio tecnico del Comune recanti meri atti di aggiudicazione di una serie di opere; lavori in relazione ai quali non viene peraltro fornita necessaria dimostrazione in ordine all'effettiva avvenuta esecuzione non essendo allegato né documentato se e quali di questi sarebbero stati effettivamente realizzati (non risultano certificazioni di regolare esecuzione di lavori) né viene dimostrato - a confutare il puntuale computo del danno condotto dall'Amministrazione e dalla Guardia di Finanza- che gli stessi non siano stati comunque già oggetto di regolare pagamento.

A dimostrare le incongruenze dalla tesi difensiva basti rilevare come tre delle determinazioni richiamate dall'Aprà siano già state oggetto di stralcio rispetto ai mandati conteggiati ai fini della quantificazione del danno (D.D. n. 128/2009, n. 143/2009 e n. 133/2009).

Ad avviso del Collegio, in coerenza con l'indicazione percentuale formulata dalla Procura contabile, la quota di danno ascrivibile all'Aprà deve quindi ricondursi alla misura del 25% della predetta somma di Euro 274.481,00 corrispondente ad euro 68.620,25, anche in considerazione dei concorrenti obblighi di controllo di altri soggetti coinvolti nelle procedure di spesa oggetto dell'illecito di cui trattasi.

VI b) Il Collegio è chiamato ad esaminare la posizione della convenuta Melella, quale revisore dei conti del Comune di Monteu da Po nel periodo oggetto dei fatti in esame.

Rileva in primo luogo il Collegio che la posizione della convenuta non può *tout court* ritenersi assimilabile a quella accertata per il convenuto Aprà; l'ambito di responsabilità contestato alla prima non concerne infatti l'integrale omissione dell'attività di verifica ordinaria di cassa imputabile a quest'ultimo per un ampio periodo del suo operato. E' del resto esclusa dalla stessa prospettazione accusatoria una simile contestazione risultando in atti prova che la Melella ha effettuato costantemente, con cadenza trimestrale, le verifiche ordinarie di cassa, della gestione del servizio di tesoreria e degli agenti contabili dell'ente.

Le contestate violazioni concernono pertanto le sole modalità di svolgimento delle operazioni di revisione condotte.

In proposito va rilevato che la signora Melella, nel quarto trimestre 2011, risulta aver controllato 4 mandati di pagamento e 2 ordinativi mentre, per tutto il restante periodo in considerazione, la stessa ha proceduto alla verifica degli ordinativi di incasso e pagamento attraverso l'esame, a sorteggio, di un atto per ognuna delle due tipologie.

In relazione a tale aspetto il Collegio richiama integralmente quanto in precedenza affermato con riguardo alla posizione del convenuto Aprà in riferimento ai criteri di svolgimento dei controlli pur dovendo rimarcarsi che, nel caso della convenuta Melella, non appaiono al Collegio supportate da sufficienti riscontri oggettivi le affermazioni attribuite al Sindaco Gastaldo circa una pretesa collaborazione della signora Cecchetto nella selezione dei mandati da verificare da parte del revisore dei conti: cionondimeno, per quanto risultante in atti, le verifiche condotte dalla Melella appaiono indubbiamente improntate all'acquisizione di dati minimali e connotate da ridotto riscontro tra saldi, non certo coerente con la *ratio* e le finalità delle attribuzioni del revisore dei conti dell'ente locale di cui all'art. 239 del T.U.E.L. e art. 223 T.U.E.L..

La condotta dalla convenuta Melella non può quindi ritenersi caratterizzata da un sufficiente livello di approfondimento della situazione dei pagamenti all'interno dell'ente essendosi la stessa limitata a verifiche eminentemente formali su un dato frutto di campionamento non giustificato ed estremamente ridotto.

Peraltro, come chiarito in precedenza, una corretta valutazione della responsabilità omissiva va esperita secondo un giudizio prognostico *ex ante* che consideri la condotta dell'agente nel contesto in cui lo stesso ha agito: ciò premesso, alla luce della complessiva situazione finanziaria del Comune risultante dai dati contabili disponibili nei periodi oggetto dei controlli e degli ulteriori elementi connotanti la peculiarità della fattispecie (in particolare la condotta della Cecchetto, caratterizzata da straordinaria intensità criminosa), non paiono al Collegio emergere incontrovertibilmente, nei confronti della convenuta Melella, elementi tali da far ritenere superata la soglia di gravità della colpa richiesta ai fini dell'accertamento di responsabilità amministrativa.

Dai verbali presenti agli atti emerge infatti che la dott.ssa Melella ha verificato la consistenza del saldo di cassa della tesoreria, acquisendo i dati degli incassi e dei pagamenti; dalle risultanze di cassa è emersa una situazione caratterizzata da variazioni di per sé non sufficienti ad evidenziare le sottrazioni di denaro in corso di effettuazione da parte della Cecchetto, risultando nel primo semestre in particolare una cassa al 1.1.2011 di € 218.140,10 variata in aumento (a € 253.725,78) e in diminuzione (€

167.713,07 al 30.6.2011) con analogo andamento nel secondo semestre, con oscillazione sino ad € 209.724,04 (30.9.2011) e ad € 137.155,50 (al 31.12.2011). Analogo andamento si è verificato nel 2012, come risultante dai verbali del 26.4.2012 (cassa ad € 126.261,47) e del 26.7.2012 (€ 177.616,58).

Esclusivamente nell'ambito del verbale del 30.10.2012 è emersa una netta diminuzione di cassa (€ 11.261,51); ciò in una fase in cui l'Amministrazione stava già prendendo contezza della grave situazione venutasi a creare, assumendo le conseguenti iniziative. Con riguardo all'omessa verifica straordinaria, che avrebbe dovuto effettuarsi con l'insediamento del nuovo sindaco Gastaldo, in data 8.5.2012 -richiamato quanto in precedenza chiarito nei confronti del convenuto Aprà- va rilevato che alla stessa non potrebbe comunque ricondursi autonoma efficacia causale tenuto conto della pressoché concomitante effettuazione da parte della Melella, in data 26.4.2012, della verifica trimestrale di cassa riguardante il primo trimestre del 2012. La rilevabilità delle violazioni della procedure di spesa da parte della Cecchetto sarebbero pertanto potute emergere in tale sede.

Pur in presenza di condotta colposa difetta pertanto, ad avviso del Collegio, nei riguardi della posizione della signora Melella, la prova in ordine al richiesto grado di gravità della stessa. Va pertanto esclusa, per insussistenza dell'elemento soggettivo, la responsabilità della convenuta per fatti alla stessa contestati in questa sede.

VI c) Il Collegio è ora chiamato ad esaminare la posizione del Segretario Comunale di entrambi gli enti nel periodo di riferimento, dott. Bosica.

La Procura regionale ne ha chiesto la condanna in via subsidiaria per condotta omissiva gravemente colposa riconducendo tali addebiti ad asserito generale disinteresse da parte del Bosica alle dinamiche amministrativo-contabili degli uffici comunali, a superficialità operativa nel controllo sull'attività degli stessi, nonché ad asserita assenza di qualsivoglia forma di coordinamento tra gli uffici. Viene altresì contestato al Segretario di non aver promosso le verifiche straordinarie di cassa nei passaggi tra sindaci uscenti e nuovi amministratori (o commissario prefettizio).

Come noto, l'art. 97 d.lgs. n. 267/2000 pone in capo al Segretario Comunale, tra le altre, le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti nonché l'obbligo di sovrintendere *"allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti"* e di coordinarne l'attività.

In relazione alla posizione del Bosica, che non svolgeva funzioni di Direttore generale, non reputa il Collegio essere stata fornita idonea prova circa la sussistenza di un nesso di causalità tra le condotte negligenti e superficiali contestate al convenuto e l'attività criminosa posta in essere dalla Cecchetto.

L'ufficio requirente deduce che *"per quanto riferito in audizione dai sindaci Cavallero e Gastaldo e dal responsabile dell'U.T.C. di Casalborgone geom. Tricarico, l'attività del segretario Bosica si sarebbe caratterizzata dal generale disinteresse alle dinamiche amministrativo-contabili degli uffici comunali e da una superficialità operativa nel controllo sull'attività degli stessi, nonché dalla totale assenza di qualsivoglia forma di coordinamento"*.

Le contestazioni appaiono per lo più riferibili a condotte generiche, non emergendo una chiara attribuibilità al Bosica di specifici comportamenti omissivi puntualmente ricollegabili in termini di stretta connessione con il verificarsi del danno provocato dalla Cecchetto.

Gli elementi probatori sono inoltre circoscritti trattandosi comunque di addebiti non specificamente circostanziati, riguardanti sul piano generale la professionalità del Bosica: essi vengono dimostrati sulla base dei giudizi espressi dagli amministratori subentranti nell'amministrazione di Casalborgone e di Monteu da Po, i quali procedettero nell'immediatezza alla revoca dello stesso e delle generiche affermazioni del geom. Tricarico che riferisce che *"la figura del segretario Bosica Carlo, nella pratica quotidiana dell'ente, di certo non costituiva un riferimento per la gestione del mio servizio, svolgendone io*

personalmente in piena autonomia le incombenze di ogni natura...” aggiungendo che “all’interno del comune...si percepiva un mancato coordinamento tra i vari uffici”.

Va rilevato che, anche laddove ritenuti accertati, eventuali colposi inadempimenti nello svolgimento dei compiti di coordinamento degli uffici, nell’immediato esame della corrispondenza in arrivo ovvero nell’effettivo inoltro in via tempestiva dei ruoli per l’incasso della Tassa rifiuti, tutt’altro che irrilevanti -per aspetti diversi - sotto il profilo della responsabilità amministrativa, non paiono, nel caso di specie, direttamente ricollegabili, sul piano causale, all’azione criminosa della Cecchetto ed al verificarsi dei fatti dannosi dalla stessa dolosamente cagionati qui in esame.

Inoltre, per quanto concerne la contestazione rivolta al Segretario comunale di non aver provveduto ad indire le verifiche straordinaria di cassa va osservato, come rilevato in precedenza, che la norma di riferimento (art. 224 d.lgs n. 267/2000), dispone che *“Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonché il segretario, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione dell’ente.”*

La disposizione, nel disciplinare la verifica straordinaria ponendola in coincidenza con il mutamento dell’organo di vertice dell’amministrazione, intende con ciò consentire ai nuovi amministratori di venire tempestivamente a conoscenza della puntuale situazione di cassa nel momento in cui gli stessi si insediano, nell’ambito di una apposita riunione dagli stessi indetta, convocando tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione finanziaria dell’ente. La norma non individua in capo al segretario comunale un obbligo di convocazione della stessa riunione prevedendone il solo intervento; nè i regolamenti di contabilità del Comune di Casalborgone e di Monteu da Po attribuiscono esplicitamente al Segretario comunale compiti di convocazione delle verifiche di cassa posto che quelle trimestrali di carattere ordinario sono effettuate dall’organo di revisione (art. 223 co.1) mentre le “altre verifiche di cassa” sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (in tal senso espressamente art. 14 comma 1 del Regolamento di contabilità di Casalborgone, doc.1 all. n. 44; art.38 comma 2 del Regolamento di contabilità di Monteu da Po, doc. 1 all.n. 45); non può peraltro dubitarsi che permanga comunque per il Segretario comunale il compito di coadiuvare e supportare gli amministratori nel suddetto incumbente anche in linea con la competenza prevista dall’art. 97 comma 2 d.lgs n. 267/2000.

In tale quadro normativo non può condividersi la tesi attorea circa la sussistenza di una responsabilità omissiva gravemente colposa ricollegabile al Segretario in relazione alla mancata convocazione della predetta riunione, fermo restando la riconoscibilità di un profilo di colpa del medesimo laddove se ne dimostri un’attività omissiva nei propri obblighi di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente per lo svolgimento del medesimo incumbente. Profilo peraltro non oggetto di specifica contestazione in questa sede né, comunque, autonomamente rilevante sul piano causale, rispetto al rilevato danno. Sulla base della prospettazione accusatoria e degli elementi addotti non reputa il Collegio possibile ascrivere al dott. Bosica un comportamento omissivo eziologicamente collegato al danno perpetrato ai danni dei due comuni con conseguente assoluzione dagli addebiti mossigli in questa sede.

VII. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate dalla Segreteria per tre quarti nei confronti di Daniela Cecchetto e per un quarto nei confronti di Massimo Aprà. A favore del convenuto Bosica e della convenuta Melella, in quanto assolti nel merito, le spese di giudizio vanno liquidate rispettivamente nella misura di euro 1.500,00 ed euro 1.000,00; si compensano le spese per la parte interveniente.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione,

- condanna la signora **Daniela CECCHETTO** al pagamento a favore del Comune di Casalborgone della somma di euro 750.241,30 (*settecentocinquantamiladuecentoquarantuno/30*) e al pagamento a favore del Comune di Monteu da Po della somma di euro 323.466,07 (*trecentoventitremilaquattrocentosessantasei/07*) oltre rivalutazione monetaria dal giorno degli esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale data sino al saldo effettivo;

- condanna, in via sussidiaria a titolo di colpa grave, **Massimo APRA'** al pagamento a favore del Comune di Casalborgone della somma di euro 68.620,25 (*sessantottomilaseicentoventi/25*) oltre rivalutazione monetaria dal giorno degli esborsi sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi legali da tale data sino al saldo effettivo;

- assolve dagli addebiti **Marina MELELLA** e **Carlo BOSICA**.

Liquida le spese di giudizio nella misura di euro 1.500,00 per Carlo Bosica ed euro 1.000,00 per Marina Melella; compensa le spese per la parte interveniente.

Le spese di giustizia, liquidate a cura della Segreteria in euro 1.362,18 (*MILLETRECENTOESSANTADUE/18*, seguono la soccombenza e vanno imputate per tre quarti a carico di Daniela Cecchetto e per un quarto a carico di Massimo Aprà.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell'11 novembre 2015.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Giudice estensore

F.to Dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta

Il Presidente

F.to Dott. Giovanni Coppola

Depositata in Segreteria il **18 Dicembre 2015**

Il Direttore della Segreteria

F.to Antonio Cinque